

YELLOW FUNDS SICAV

Società d'investimento a capitale variabile (*société d'investissement à capital variable*)
costituita ai sensi delle leggi del Lussemburgo

La distribuzione del presente Prospetto non è autorizzata salvo che sia accompagnato da una copia dell'ultima relazione finanziaria annuale e dell'ultima relazione finanziaria semestrale, se pubblicata in data successiva. Tali relazioni costituiscono parte integrale del presente Prospetto.

Prospetto ottobre 2020

ELENCO DEI COMPARTI ATTIVI

Nome del Comparto	Valuta di riferimento
YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by Mediobanca SGR	EUR
YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by Mediobanca SGR	EUR

INTRODUZIONE

YELLOW FUNDS SICAV (la “**Società**”) è una società d’investimento organizzata ai sensi delle leggi del Gran Ducato di Lussemburgo come una società d’investimento a capitale variabile (*société d’investissement à capital variable*) costituita sotto forma di società anonima (*société anonyme*) e si qualifica come un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”) ai sensi della parte I della legge 17 dicembre 2010 relativa agli organismi d’investimento collettivo e successive modifiche (la “**Legge del 2010**”).

La Società offre quote (ciascuna una “**Quota**” e collettivamente le “**Quote**”) di diversi comparti separati (ciascuno un “**Comparto**” e collettivamente i “**Comparti**”) e, all’interno di ciascun Comparto, classi separate di Quote (ciascuna una “**Classe di Quote**” e collettivamente le “**Classi di Quote**”), sulla base delle informazioni contenute nel presente prospetto (il “**Prospetto**”) e nei documenti ivi menzionati.

Nessuna persona è autorizzata a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni concernenti la Società diverse dalle informazioni contenute nel Prospetto e nei documenti ivi menzionati, e qualunque sottoscrizione effettuata da qualsiasi persona sulla base di affermazioni o dichiarazioni non contenute nel Prospetto o incoerenti con le informazioni contenute nel Prospetto avverrà a rischio esclusivo del sottoscrittore. Né la fornitura del Prospetto né l’offerta, la vendita o l’emissione di Quote costituiranno in alcun caso una dichiarazione che le informazioni fornite nel Prospetto saranno esatte in qualsiasi momento successivo alla data dello stesso. Si dovrà fornire una modifica o un Prospetto aggiornato, se necessario, per rispecchiare le variazioni sostanziali nelle informazioni contenute nel presente.

Le Quote da emettere ai sensi del presente possono appartenere a diverse Classi di Quote che si riferiscono a Comparti separati. Le Quote di Comparti diversi possono essere emesse, riscattate e convertite a prezzi calcolati sulla base del valore patrimoniale netto per ogni Classe di Quote del Comparto pertinente, come definito nell’atto costitutivo della Società (l’“**Atto Costitutivo**”).

In conformità con l’Atto Costitutivo, il consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) può emettere Quote e Classi di Quote in ciascun Comparto. Un portafoglio separato di attivi è mantenuto per ogni Comparto e viene investito in conformità con l’obiettivo di investimento applicabile al Comparto pertinente. La Società è pertanto un “fondo multicomparto” che permette agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo in uno o più Comparti. Gli investitori possono scegliere quale Comparto si addice di più alle loro specifiche aspettative di rischio e rendimento e alle loro esigenze di diversificazione.

Il Consiglio di Amministrazione può creare in qualsiasi momento ulteriori Comparti i cui obiettivi di investimento possono differire da quelli dei Comparti esistenti. Alla creazione di nuovi Comparti, il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

In determinate giurisdizioni, la distribuzione del Prospetto e l’offerta delle Quote possono essere soggette a restrizioni. Il Prospetto non costituisce un’offerta o una sollecitazione in una giurisdizione dove una simile offerta o sollecitazione è illegale o dove la persona che effettua l’offerta o la sollecitazione non è qualificata a farlo o dove una persona che riceve l’offerta o la sollecitazione non è autorizzata a farlo legalmente. È responsabilità di qualsiasi persona in possesso del Prospetto e di qualsiasi persona che intende richiedere Quote informarsi e osservare tutte le norme e i regolamenti applicabili delle giurisdizioni pertinenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato tutta la ragionevole diligenza per garantire che i fatti riportati nel presente siano veritieri e accurati sotto tutti gli aspetti sostanziali e che non vi siano altri fatti sostanziali la cui omissione renderebbe fuorviante qualsiasi dichiarazione contenuta nel presente, che riguardi fatti o opinioni. Il Consiglio di Amministrazione si assume la responsabilità in tal senso.

Gran Ducato di Lussemburgo - La Società è registrata ai sensi della parte I della Legge del 2010. Tuttavia, tale registrazione non richiede che alcuna autorità del Gran Ducato di Lussemburgo approvi o disapprovi l'adeguatezza o l'esattezza del Prospetto o gli attivi detenuti nei vari Comparti. Qualsiasi dichiarazione in senso contrario non è autorizzata ed è illegale.

Unione europea ("UE") - La Società è un OICVM ai fini della direttiva del Consiglio 2009/65/CE ("**Direttiva OICVM**") e il Consiglio di Amministrazione della Società propone di commercializzare le Quote in conformità con la Direttiva OICVM in determinati Stati membri dell'UE e in paesi che non sono Stati membri dell'UE.

Stati Uniti d'America - Le Quote non sono state registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche (la "**Legge del 1933**"); pertanto non possono essere offerte o vendute pubblicamente negli Stati Uniti d'America, o in qualunque dei territori soggetti alla loro giurisdizione, ovvero a una US Person o a vantaggio di una US Person come definita dall'Articolo 10 dell'Atto Costitutivo (una "**US Persone**").

Le Quote non sono offerte negli Stati Uniti d'America, possono essere offerte negli Stati Uniti d'America solo in virtù di un'esenzione dalla registrazione ai sensi della Legge del 1933 e non sono state registrate presso la Securities and Exchange Commission o qualsiasi commissione statale dei valori mobiliari, né la Società è stata registrata ai sensi dello United States Investment Company Act of 1940 e successive modifiche (la "**Legge del 1940**"). Non si dovrà effettuare alcun trasferimento o vendita delle Quote a US Person salvo che, tra le altre cose, tale trasferimento o vendita sia esente dal requisito di registrazione previsto dalla Legge del 1933 e da qualsiasi legge statale applicabile sui valori mobiliari o avvenga in conformità a una dichiarazione di registrazione effettiva ai sensi della Legge del 1933 e di tali leggi statali sui valori mobiliari e non comporti l'assoggettamento della Società a un obbligo di registrazione o a una regolamentazione ai sensi della Legge del 1940. Inoltre, le Quote non possono essere vendute o detenute, direttamente da o a beneficio di, tra le altre cose, un cittadino o residente degli Stati Uniti d'America, una società di persone organizzata o esistente in qualsiasi Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America o in altre aree soggette alla loro giurisdizione, un "estate" o "trust" il cui reddito sia soggetto all'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti indipendentemente dalla sua origine, o qualsiasi società di capitali o altra entità organizzata ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America o esistente negli Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro loro Stato, territorio o possedimento o in altre aree soggette alla loro giurisdizione. Tutti gli acquirenti devono certificare che l'avente diritto economico su tali Quote non è una US Person, non rientra nel campo d'applicazione nella suddetta descrizione e acquista tali Quote per proprio conto, per soli fini di investimento e senza la prospettiva di rivenderle.

L'Atto Costitutivo conferisce al Consiglio di Amministrazione il potere di imporre le restrizioni che ritiene necessarie allo scopo di garantire che nessuna Quota della Società sia acquistata o detenuta da qualunque persona in violazione della legge o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa o da qualunque persona in circostanze che, secondo parere del Consiglio di Amministrazione, potrebbero far sì che la Società incorra in responsabilità o imposte in cui non sarebbe altrimenti incorsa o subisca altri svantaggi che non avrebbe altrimenti subito e, in particolare, da US Person come sopra riportato. La Società può riscattare obbligatoriamente tutte le Quote detenute da simili persone.

Il valore delle Quote può scendere o salire ed è possibile che un detentore di quote, al momento del trasferimento o del riscatto delle Quote, non riceva indietro l'importo che aveva inizialmente investito. I ricavi dalle Quote potrebbero oscillare in termini monetari e variazioni nei tassi di cambio potrebbero far salire o scendere il valore delle Quote. I livelli e la base di tassazione, così come l'esenzione dalle imposte, potrebbero cambiare. Non può esservi alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento della Società saranno raggiunti.

Gli investitori devono informarsi e devono ottenere una consulenza appropriata sui requisiti giuridici, le possibili conseguenze fiscali, le restrizioni valutarie, i requisiti di controllo dei cambi o i costi e le

spese supplementari sostenute in relazione agli investimenti nella Società in cui potrebbero imbattersi ai sensi delle leggi dei loro paesi di cittadinanza, residenza o domicilio e che potrebbero rivestire rilevanza per la sottoscrizione, l'acquisto, la detenzione, la conversione, il riscatto o la cessione delle Quote della Società (ivi compresa, a mero titolo esemplificativo, qualsiasi potenziale commissione degli intermediari finanziari locali).

La Società rammenta agli investitori che qualsiasi investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti di investitore soltanto direttamente nei confronti della Società, in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti a condizione che l'investitore sia registrato a proprio nome nel libro dei soci della Società. Nei casi in cui l'investitore investe nella Società attraverso un intermediario che investe nella Società a proprio nome ma per conto dell'investitore, non sarà sempre possibile per l'investitore esercitare determinati diritti di azionista direttamente nei confronti della Società. Si raccomanda agli investitori di informarsi sui propri diritti.

Tutti i riferimenti nel presente Prospetto a “USD” ed “EUR” sono moneta valuta legale degli Stati Uniti d’America e dell’UE.

Tutti i riferimenti a:

- **“Giorno Lavorativo”**: si riferisce a qualsiasi giorno nel quale le banche sono aperte in Lussemburgo ad eccezione del 24 e del 31 dicembre, salvo ove altrimenti specificato nella Parte B pertinente del presente Prospetto.
- **“Valore Patrimoniale Netto”**: il valore patrimoniale netto per Quota di ogni Classe di Quote, determinato in ogni giorno che sia un Giorno di Valutazione per tale Comparto.
- **“Giorno di Valutazione”**: salvo ove altrimenti specificato nella parte B del presente Prospetto, un Giorno di Valutazione in relazione a qualsiasi Comparto è ogni giorno che è un giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Ulteriori copie del presente Prospetto possono essere ottenute presso:

BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

REPERTORIO

YELLOW FUNDS SICAV
Société d'investissement à capital variable
Registro di commercio del Lussemburgo B175.534

Sede Legale: 60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Stefano Radice
CheBanca! S.p.A.
Vice Direttore Generale & CFO
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Membri:

Marco Parini
Chief Investment Officer
CheBanca! S.p.A.
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Mario Seghelini
Risk Management
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Via Filodrammatici, 3
I-20121 Milano
Italia

Debora Catera
Group Anti-Money Laundering
Mediobanca S.p.A.
Via Filodrammatici n. 5
I-20121 Milano
Italia

Società di Gestione:

Mediobanca Management Company S.A.
2, Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Consiglio di Amministrazione:

Fabio Ventola
Chief Executive Officer
2, Boulevard de la Foire
L-1528 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Giovanni Mancuso
Amministratore indipendente
151, Rue Pierre Krier
L-1880 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Stefano Biondi
Mediobanca International (Luxembourg) S.A.
4, Boulevard Joseph II
L-1840 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Massimo Amato
Amministratore indipendente
20, rue Charles Martel
L-2134 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

**Banca depositaria e
Agente delegato ai pagamenti,
Agente domiciliatario e Agente per la quotazione,
Agente per i trasferimenti e
Conservatore del registro:**

BNP Paribas Securities Services, filiale di
Lussemburgo
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Agente amministrativo:

BNP Paribas Securities Services, filiale di
Lussemburgo
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Gestore degli investimenti:

Mediobanca SGR S.p.A.
Piazzetta Bossi 1
I-20121 Milano
Italia

Distributori:

CheBanca! S.p.A.
Viale Bodio 37
Palazzo 4
I-20158 Milano
Italia

Allfunds Bank S.A.U.
6, La Moraleja
Complejo Plaza de la Fuente
Alcobendas, Madrid
Spagna

Società di revisione:

Ernst & Young
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

Consulenti legali:

Arendt & Medernach SA
41A, avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

INDICE

ELENCO DEI COMPARTI ATTIVI.....	2
INTRODUZIONE	3
INDICE.....	9
PARTE A: INFORMAZIONI SOCIETARIE	11
OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE DI INVESTIMENTO E RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI	11
I. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO	11
II. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI	11
1. Principio generale	11
2. Altri attivi.....	13
3. Restrizioni agli investimenti per emittente.....	13
4. Ulteriori restrizioni.....	16
5. Esercizio dei diritti di sottoscrizione	16
6. Investimenti incrociati.....	17
7. Strutture master-feeder.....	17
III. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI	18
1. Principio generale	18
2. Tecniche di gestione efficiente del portafoglio	19
3. Gestione delle garanzie collaterali, politica per i derivati finanziari OTC e tecniche di gestione efficiente	23
4. Politica di haircut	24
5. Copertura valutaria.....	26
IV. FATTORI DI RISCHIO	27
1. Considerazioni generali sul rischio applicabili alla Società	27
2. FATCA / CRS – Obbligo dell’investitore di comunicare le informazioni	27
3. Protezione dei dati.....	27
4. Considerazioni generali sul rischio applicabili all’uso di derivati.....	29
5. Rischio di deposito.....	32
6. Conflitti di interessi.....	32
7. Operazioni interessate	32
8. Conflitti di interessi del Gestore degli Investimenti.....	33
9. Conflitti di interessi nel caso di prestito titoli	33
10. Mercati emergenti	34
V. ESPOSIZIONE GLOBALE E MISURAZIONE DEL RISCHIO	35
1. Determinazione dell’esposizione globale.....	35
2. Metodologia di misurazione del rischio in base al profilo di rischio del Comparto	35
3. Calcolo dell’esposizione globale.....	37
PROFILO DELL’INVESTITORE	37
LE QUOTE	37
DESCRIZIONE DELLE QUOTE E DELLE CLASSI DI QUOTE	38
1. Classi di Quote	38
2. Importi minimi di sottoscrizione e requisiti di partecipazione	39

PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RISCATTO	39
1. Sottoscrizione di Quote	39
2. Conversione di Quote.....	40
3. Riscatto di Quote.....	41
4. Protezione contro late trading e market timing	43
DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO.....	43
1. Calcolo e pubblicazione	43
2. Sospensione temporanea del calcolo.....	46
POLITICA DI DISTRIBUZIONE.....	46
SOCIETÀ DI GESTIONE	47
DISTRIBUTORE/I.....	48
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTE/I DI INVESTIMENTO	50
BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DELEGATO AI PAGAMENTI	50
CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE PER I TRASFERIMENTI.....	52
AGENTE DOMICILIATARIO E PER LA QUOTAZIONE	53
AGENTE AMMINISTRATIVO	53
ONERI E SPESE	53
1. Informazioni generali	53
2. Commissioni della Società di Gestione	54
3. Commissioni del Gestore degli Investimenti	55
4. Duplicazione delle spese e delle commissioni	56
5. Commissioni della Banca Depositaria e Agente Delegato ai Pagamenti, dell'Agente Amministrativo, del Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti e dell'Agente Domiciliatario e per la Quotazione	56
IMPOSIZIONE FISCALE	56
1. Imposizione fiscale della Società nel Gran Ducato di Lussemburgo	56
2. Imposizione fiscale dei detentori di quote nel Gran Ducato di Lussemburgo	57
3. Common Reporting Standard (“CRS”)	57
4. FATCA	58
INFORMAZIONI GENERALI.....	61
1. Informazioni societarie.....	61
2. Assemblee degli azionisti e rendicontazione nei loro confronti	61
3. Scioglimento e liquidazione della Società.....	62
4. Scioglimento e fusione di Comparti.....	63
PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE	65
I. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – DIFESA BY MEDIOBANCA SGR	65
II. COMPARTO YELLOW FUNDS SICAV – CENTROCAMPO BY MEDIOBANCA SGR	71

PARTE A: INFORMAZIONI SOCIETARIE

OBIETTIVI, POLITICHE, TECNICHE DI INVESTIMENTO E RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

I. OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

L'obiettivo di investimento della Società è quello di gestire gli attivi di ogni Comparto a beneficio dei suoi detentori di quote entro i limiti definiti nella sezione "Restrizioni agli investimenti". Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, gli attivi della Società saranno investiti in valori mobiliari o in altri attivi consentiti dalla legge, compresi, a mero titolo esemplificativo, disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Gli investimenti all'interno di ogni Comparto sono soggetti a oscillazioni di mercato e ai rischi insiti in tutti gli investimenti; pertanto, non può essere fornita alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà raggiunto.

Le politiche di investimento e la struttura applicabile ai vari Comparti creati dal Consiglio di Amministrazione sono descritte di seguito nella Parte B del presente Prospetto. Se dovessero essere creati ulteriori Comparti, il Prospetto sarà aggiornato di conseguenza.

II. RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI

Il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà, sulla base del principio di ripartizione del rischio, di determinare la politica di investimento per gli investimenti di ogni Comparto nonché la condotta da tenere nella gestione e negli affari della Società.

Tranne nella misura in cui siano previste norme più restrittive in associazione con uno specifico Comparto, come descritto nei dettagli del Comparto nella Parte B del Prospetto, la politica di investimento deve rispettare le norme e le restrizioni riportate di seguito:

1. Principio generale

L'investimento in ogni Comparto della Società dovrà consistere esclusivamente in:

- a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- b) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato in uno Stato membro dell'Unione europea che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori in uno Stato non membro dell'Unione europea o negoziati su un altro mercato in uno Stato non membro dell'Unione europea che è regolamentato, opera regolarmente ed è riconosciuto e aperto al pubblico;

- d) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario recentemente emessi a condizione che:
- I termini di emissione includano un impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su una borsa valori o a un altro mercato regolamentato di cui alle lettere a), b) e c) sopra; e
 - Tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;
- e) Quote o unità di OICVM autorizzati in conformità alla Direttiva OICVM e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) della Direttiva OICVM, che siano situati a meno in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che:
- Tali altri OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che ne prevedono l'assoggettamento a vigilanza e che sono considerate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") equivalenti alle disposizioni del diritto UE, e la cooperazione tra autorità sia sufficientemente garantita;
 - Il livello di protezione garantita per i detentori di quote o unità in tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote o unità in un OICVM, e in particolare le norme in materia di separazione degli attivi, finanziamento, prestito e vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva OICVM;
 - L'attività degli altri OIC sia riferita almeno in relazioni semestrali e annuali al fine di consentire una valutazione degli attivi e dei passivi, dei ricavi e delle operazioni durante il periodo in esame;
 - Non più del 10% degli attivi dell'OICVM o di altri OIC di cui si contempla l'acquisizione possa essere investito cumulativamente, in conformità ai regolamenti sulla gestione o ai documenti costitutivi, in quote o unità di altri OICVM o OIC;
- f) Depositi presso enti creditizi che sono rimborsabili a vista o che possono essere prelevati e scadono entro massimo 12 mesi, a condizione che l'ente creditizio abbia la propria sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o, qualora la sede legale dell'ente creditizio si trovi in uno Stato non membro, a condizione che sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle stabilite nel diritto UE;
- g) Derivati finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che danno luogo a regolamento in contanti, negoziati su un mercato regolamentato di cui alle lettere a), b) e c) sopra, e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter ("**Derivati OTC**"), a condizione che:
- Il sottostante consista in strumenti contemplati dalla presente sezione 1, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire in conformità con i propri obiettivi di investimento;
 - Le controparti delle operazioni in derivati OTC siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF e dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione; e
 - I derivati OTC siano soggetti a una valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati e chiusi mediante un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo di mercato su iniziativa della Società;
- h) Strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia a sua volta regolamentata al fine di proteggere gli investitori e i risparmi, nonché a condizione che siano:
- Emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, la Banca centrale europea, l'Unione europea o la Banca europea per gli investimenti, uno Stato non membro o, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri che formano la

- confederazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri; o
- Emessi da un'impresa i cui titoli sono negoziati sui mercati regolamentati di cui alle lettere a), b) o c) sopra; o
 - Emessi o garantiti da un'organizzazione soggetta a vigilanza prudenziale, in conformità con i criteri definiti dal diritto UE o da un'organizzazione soggetta e conforme a norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite dal diritto UE; o
 - Emessi da altri organismi appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a una protezione degli investitori equivalente a quella stabilita nel primo, secondo e terzo capoverso della presente sezione 1 h), nonché a condizione che l'emittente (i) sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontano almeno a dieci milioni di euro (EUR 10.000.000) e (ii) presenti e pubblici i propri conti annuali in conformità con la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, (iii) sia un'entità che, all'interno di un gruppo di società che comprende una o più società quotate, si dedica al finanziamento del gruppo, o (iv) sia un'entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficiano di una linea di liquidità bancaria.

2. Altri attivi

Ogni Comparto può:

- a) Investire fino al 10% degli attivi netti di ciascuno dei Comparti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli riportati nella Sezione 1) da a) a d) e h) sopra.
- b) Detenere attività liquide accessorie.
- c) Mutuare l'equivalente del 10% massimo dei suoi attivi netti a condizione che il finanziamento avvenga su base temporanea e che l'importo non superi il 15% degli attivi totali della Società.
- d) Acquisire valute estere per mezzo di prestiti back-to-back.

3. Restrizioni agli investimenti per emittente

Inoltre, la Società deve uniformarsi, in relazione agli attivi netti di ogni Comparto, alle seguenti restrizioni agli investimenti per emittente:

- a) **Norme per la ripartizione del rischio**

Per il calcolo dei limiti definiti ai punti da (1) a (5) e (7) seguenti, le società appartenenti allo stesso gruppo di società devono essere trattate come un unico emittente.

- **Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario**

- (1) Un Comparto non può investire più del 10% dei suoi attivi netti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo.
Il valore totale dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto negli organismi emittenti, in ognuno dei quali investe più del 5% dei suoi attivi netti, non deve superare il 40% del valore dei suoi attivi netti. Questa restrizione non si applica ai depositi e alle operazioni OTC effettuate con istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale.
- (2) Il limite del 10% indicato al punto (1) è elevato al 20% in caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso gruppo di società.

- (3) Il limite del 10% indicato al punto (1) è elevato a un massimo del 35% se i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato non membro dell'Unione europea o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea.
- (4) Il limite del 10% indicato al punto (1) è elevato al 25% per determinati titoli di debito emessi da un ente creditizio la cui sede legale si trova in uno Stato membro dell'Unione europea e che è soggetto per legge a un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di titoli di debito. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali titoli di debito devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità dei titoli di debito, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente. Qualora il Comparto investa più del 5% dei suoi attivi in tali titoli di debito emessi dallo stesso emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore degli attivi netti del Comparto.
- (5) I valori menzionati ai punti (3) e (4) sopra non sono tenuti in considerazione per l'applicazione del limite del 40% di cui al precedente punto (1).
- (6) **Fatti salvi i limiti sopra indicati e in conformità con il principio di ripartizione del rischio, ogni Comparto è autorizzato a investire fino al 100% dei suoi attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che (i) tali titoli consistano in almeno sei emissioni diverse e che (ii) i titoli provenienti da una singola emissione non possano rappresentare più del 30% degli attivi netti del Comparto.**
- (7) Fermi restando i limiti riportati al punto b) seguente, i limiti indicati al precedente punto (1) sono elevati a un massimo del 20% per l'investimento in quote e/o titoli di debito emessi dalla stesso organismo, nonché quando la politica di investimento del Comparto sia mirata a riprodurre la composizione di un determinato indice di borsa o di titoli di debito che è riconosciuto dalla CSSF e soddisfa i seguenti criteri:
 - La composizione dell'indice è sufficientemente diversificata;
 - L'indice rappresenta un parametro di riferimento adeguato per il mercato a cui si riferisce;
 - L'indice è pubblicato in modo appropriato.
 Il limite del 20% è elevato al 35% laddove ciò sia giustificato da condizioni straordinarie, in particolare nei mercati regolamentati dove predominano determinati valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento fino a questo limite è ammesso solo per un singolo emittente.

- **Depositi bancari**

- (8) Un Comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi netti in depositi effettuati presso la stessa entità.

- **Derivati**

- (9) L'esposizione al rischio di controparte in un'operazione in derivati OTC non può superare il 10% degli attivi netti del Comparto se la controparte è un ente creditizio di cui alla lettera f) nella Sezione 1 precedente, o il 5% dei suoi attivi netti negli altri casi.
- (10) Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a condizione che l'esposizione agli attivi sottostanti non superi cumulativamente i limiti di investimento previsti ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17). Quando il Comparto

investe in strumenti finanziari derivati basati su indici, tali investimenti non devono essere combinati con i limiti previsti ai punti da (1) a (5), (8), (16) e (17).

- (11) Quando un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpora un derivato, quest'ultimo deve essere tenuto in considerazione quando si applicano le disposizioni di cui ai punti (12), (16) e (17), nonché quando si determinano i rischi derivanti dalle operazioni in strumenti derivati.
- (12) Con riferimento agli strumenti derivati, ogni Comparto garantirà che la sua esposizione globale relativa agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del suo portafoglio.

Le esposizione al rischio è calcolata tenendo conto del valore attuale degli attivi sottostanti, del rischio di controparte, dei futuri movimenti di mercato e del tempo disponibile per liquidare le posizioni.

Come meglio specificato nella sezione "Tecniche e strumenti finanziari" seguente e nei dettagli dei Comparti nella Parte B del Prospetto, i derivati possono essere usati per finalità sia di copertura sia di investimento.

- **Quote o unità in fondi aperti**

- (13) Ogni Comparto non può investire più del 20% dei suoi attivi netti in quote o unità di un unico OICVM o di un altro OIC di cui al punto 1) e) sopra.
- (14) Inoltre, gli investimenti effettuati in OIC diversi dagli OICVM non devono superare cumulativamente il 30% degli attivi netti del Comparto.
- (15) Nella misura in cui un OICVM o un OIC sia composto da diversi comparti e a condizione che sia garantito il principio di separazione degli impegni dei diversi comparti in relazione a parti terze, ogni comparto sarà considerato come un'entità separata per l'applicazione del limite indicato al punto (13) sopra.

Quando il Comparto investe in quote o unità di altri OICVM e/o altri OIC che sono gestiti, direttamente o per delega, dalla Società di Gestione o da qualsiasi altra società alla quale la Società di Gestione è legata in virtù di una comune gestione o controllo o per mezzo di una sostanziale partecipazione diretta o indiretta, la Società di Gestione o l'altra società non potranno applicare commissioni di sottoscrizione o di riscatto in relazione all'investimento del Comparto in quote o unità di altri OICVM e/o altri OIC.

Qualora il Comparto decida di investire una percentuale sostanziale dei suoi attivi in altri OICVM e/o OIC, il livello massimo delle commissioni di gestione applicabili al Comparto e agli OICVM e/o OIC nei quali intende investire sarà indicato nel presente Prospetto tra le informazioni specifiche concernenti il relativo Comparto.

- **Limiti combinati**

- (16) Fermi restando i limiti individuali stabiliti ai punti (1), (8) e (9), il Comparto non potrà combinare:
 - Investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da;
 - Depositi effettuati presso; e/o
 - Esposizioni derivanti da operazioni in derivati OTC intraprese con;
 un singolo organismo al di sopra del 20% dei suoi attivi netti.
- (17) I limiti indicati ai punti da (1) a (5), (8) e (9) non possono essere combinati. Pertanto, gli investimenti effettuati da ciascun Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo o in depositi o strumenti derivati presso tale organismo in conformità con i punti da (1) a (5), (8) e (9) non devono superare un totale del 35% degli attivi netti del Comparto.

b) **Restrizioni concernenti il controllo**

- (18) Nessun Comparto può acquisire una quantità di quote con diritto di voto tale da consentirgli di esercitare un'influenza significativa sulla gestione dell'organismo emittente.
- (19) La Società può acquisire non più del:
- (i) 10% delle quote in circolazione senza diritto di voto dello stesso emittente,
 - (ii) 10% dei titoli di debito in circolazione dello stesso emittente,
 - (iii) 25% delle quote o unità in circolazione dello stesso OICVM e/o di un altro OIC,
 - (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario in circolazione dello stesso emittente.
- I limiti di cui ai punti da (ii) a (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, o l'importo netto dei titoli in emissione.
- (20) I limiti indicati ai punti (18) e (19) non sono applicati per quanto riguarda:
- Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dalle sue autorità locali;
 - Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro dell'Unione europea;
 - Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi pubblici internazionali di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
 - Quote detenute nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro dell'Unione europea che investe i propri attivi principalmente in titoli di organismi emittenti aventi la propria sede legale in tale Stato, dove, in base alla legislazione di tale Stato, tale partecipazione rappresenta l'unico modo a disposizione del Comparto pertinente per investire in titoli di organismi emittenti di tale Stato e a condizione che la politica di investimento della società rispetti i regolamenti che disciplinano la diversificazione del rischio e le restrizioni concernenti il controllo riportate nel presente;
 - Quote detenute nel capitale di società controllate che svolgono soltanto attività di gestione, consulenza o commercializzazione nel paese/Stato in cui si trova la controllata, in riferimento al riacquisto delle quote dietro richiesta dei detentori di quote esclusivamente per loro conto.

4. Ulteriori restrizioni

Inoltre, si dovranno osservare le seguenti restrizioni:

- a) Nessun Comparto può acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentano.
- b) Nessun Comparto può acquisire beni immobili, a meno che gli investimenti non siano effettuati in titoli garantiti da immobili o interessi sugli stessi o non siano emessi da società che investono in beni immobili o interessi sugli stessi.
- c) Nessun Comparto può emettere garanzie o altri diritti che conferiscono ai titolari il diritto di acquisire Quote in tale Comparto.
- d) Fatta salva la possibilità di un Comparto di acquisire titoli di debito e detenere depositi bancari, un Comparto non può concedere prestiti o agire in veste di garante per conto di parti terze. Questa restrizione non vieta al Comparto di acquisire valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente versati.
- e) Un Comparto non può effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari.

5. Esercizio dei diritti di sottoscrizione

Fermo restando quanto sopra:

- a) Ciascuno dei Comparti non dovrà necessariamente rispettare i limiti definiti in precedenza quando esercita diritti di sottoscrizione associati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario che costituiscono parte del portafoglio interessato di tale Comparto.
- b) Se i limiti definiti sopra sono superati per motivi che sfuggono al controllo di un Comparto oppure in seguito all'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Comparto dovrà porre rimedio a tale situazione quale obiettivo primario per le sue operazioni di vendita, tenendo in debita considerazione gli interessi dei suoi detentori di quote.

6. Investimenti incrociati

Infine, un Comparto della Società può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli che devono essere o che sono già stati emessi da uno o più altri Comparti della Società, in conformità con le disposizioni riportate nei documenti di vendita della Società e con le restrizioni definite nella Legge del 2010, a condizione che:

- a) Il Comparto target non investa a sua volta nel Comparto che investe nel Comparto target.
- b) Non più del 10% degli attivi dei Comparti target di cui si contempla l'acquisizione possa essere investito cumulativamente, in conformità alla relativa politica di investimento, in Quote di altri Comparti target del Fondo.
- c) Gli eventuali diritti di voto associati alle Quote del Comparto target siano sospesi per tutto il tempo in cui tali Quote saranno detenute dal Comparto investitore e senza pregiudicare l'appropriata elaborazione nei conti e nelle relazioni periodiche.
- d) In ogni caso, per tutto il tempo in cui le Quote del Comparto target saranno detenute dal Comparto investitore, il loro valore non verrà preso in considerazione per il calcolo degli attivi netti della Società al fine di verificare la soglia minima degli attivi netti imposta dalla Legge del 2010.

7. Strutture master-feeder

In base alle condizioni stabilite nelle leggi e nei regolamenti del Lussemburgo, il Consiglio di Amministrazione potrà, in qualsiasi momento esso ritenga opportuno e nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili del Lussemburgo:

- a) Creare qualsiasi Comparto e/o Classe di Quote che si qualifichi come OICVM feeder o come OICVM master.
- b) Convertire qualsiasi Comparto e/o Classe di Quote esistente in un Comparto e/o Classe di Quote OICVM feeder o modificare l'OICVM master di qualsiasi Comparto e/o Classe di Quote OICVM feeder.

In deroga all'Articolo 46 della Legge del 2010, la Società o qualsiasi suo Comparto che operi in veste di feeder (il "**Feeder**") di un fondo master deve investire almeno l'85% dei suoi attivi in un altro OICVM o in un comparto di tale OICVM (il "**Master**").

Il Feeder non può investire più del 15% dei suoi attivi nei seguenti elementi:

- a) Attività liquide accessorie in conformità con l'Articolo 41 (2), secondo sottoparagrafo della Legge del 2010;
- b) Strumenti finanziari derivati che possono essere usati solo per scopi di copertura, in conformità con l'Articolo 41 (1), punto g) e l'Articolo 42 (2) e (3) della Legge del 2010;
- c) Beni mobili e immobili che sono essenziali per il perseguimento diretto dell'attività della Società.

III. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

1. Principio generale

La Società deve adottare un processo di gestione del rischio che le permetta di monitorare e misurare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio; deve inoltre adottare un processo per la valutazione accurata e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC. È suo dovere comunicare alla CSSF regolarmente e in conformità con le norme dettagliate definite da quest'ultima, le tipologie di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi scelti al fine di stimare i rischi associati alle operazioni in strumenti derivati.

La Società può adottare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario a condizione che, per il momento, tali tecniche e strumenti siano usati per scopi di copertura, per la gestione efficiente del portafoglio, per la gestione della durata o per altre forme di gestione del rischio del portafoglio come descritto di seguito.

Quando le operazioni riguardano l'uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono rispettare le disposizioni stabilite nella sezione "Restrizioni agli investimenti". L'esposizione complessiva al rischio degli strumenti finanziari derivati non supererà però il Valore Patrimoniale Netto totale della Società. Ciò significa che l'esposizione globale relativa all'uso di strumenti finanziari derivati non deve superare il 100% del Valore Patrimoniale Netto della Società e, pertanto, l'esposizione complessiva al rischio della Società non deve superare il 200% del suo Valore Patrimoniale Netto su base permanente.

Ogni Comparto adotterà l'approccio basato sugli impegni o sul VaR per calcolare la propria esposizione globale in conformità al profilo di rischio del Comparto.

In nessun caso tali operazioni dovranno avere l'effetto di allontanare il Comparto dai suoi obiettivi di investimento.

Un Comparto può investire anche in strumenti finanziari derivati OTC, compresi, a mero titolo esemplificativo, forward non cedibili, total return swap, swap su tassi di interesse, swap su valute, swaption, credit default swap e credit linked note a scopo di investimento o di copertura e può adottare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (compresi, a mero titolo esemplificativo, concessione e assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo) per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Nel fare questo, il Comparto deve osservare le restrizioni applicabili e in particolare gli orientamenti ESMA in materia di Exchange Traded Fund ("ETF") e altre emissioni di OICVM come descritto nella circolare CSSF 14/592.

La Società deve inoltre rispettare le disposizioni riportate nel regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ("SFTR"). Le informazioni generali da includere nel Prospetto in conformità con la sezione B dell'allegato al regolamento SFTR sono fornite nella presente Parte A del Prospetto in relazione alla concessione e assunzione di titoli in prestito e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto. Tuttavia, per il momento, nessuno dei Comparti può effettuare operazioni di finanziamento titoli, ossia (a) operazioni di vendita con patto di riacquisto, (b) concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, (c) operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e (d) operazioni di finanziamento con margini, o total return swap soggetti al regolamento SFTR. Nel caso in cui tali strumenti debbano

essere usati in futuro, il Prospetto sarà modificato di conseguenza e le informazioni specifiche del Comparto saranno fornite nella Parte B del Prospetto.

È necessario combinare le esposizioni al rischio di controparte derivanti da operazioni su derivati finanziari OTC con tecniche di gestione efficiente del portafoglio quando si calcolano i limiti del rischio di controparte di cui all'articolo 52 della direttiva 2009/65/CE.

In nessun caso l'uso di strumenti finanziari derivati o di altre tecniche finanziarie e strumenti finanziari dovrà far sì che la Società si allontani dai suoi obiettivi di investimento espressi nel Prospetto.

Inoltre, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, la Società può ricorrere esclusivamente alla concessione e assunzione di titoli in prestito e a operazioni di vendita con patto di riacquisto, a condizione che le norme descritte qui sotto siano osservate e che le relative informazioni in conformità con la sezione B dell'allegato al regolamento SFTR siano incluse nel Prospetto.

Nelle sue relazioni finanziarie, la Società deve riportare:

- l'esposizione sottostante ottenuta attraverso gli strumenti finanziari derivati OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio;
- l'identità della/e controparte/i di queste operazioni su derivati finanziari OTC e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio; e
- la tipologia e l'ammontare della garanzia collaterale ricevuta dall'OICVM per ridurre l'esposizione alla controparte.

Tutte le entrate derivanti da strumenti finanziari derivati e da tecniche di gestione efficiente del portafoglio, al netto delle commissioni e dei costi operativi diretti e indiretti, saranno rimborsate al relativo Comparto. In particolare, le commissioni e i costi possono essere pagati ad agenti del relativo Comparto e ad altri intermediari che forniscono servizi in associazione con gli strumenti finanziari derivati e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio a titolo di normale compenso per i loro servizi. Tali commissioni possono essere calcolate come percentuale delle entrate lorde realizzate dal relativo Comparto attraverso l'uso di tali strumenti e tecniche. Le informazioni sulle commissioni e sui costi operativi diretti e indiretti che possono essere sostenuti a tale riguardo così come l'identità delle entità alle quali sono pagati tali costi e commissioni – nonché qualsiasi relazione che possono avere con la Banca Depositaria, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti – saranno disponibili nella relazione annuale della Società e saranno riportate nella Parte B del Prospetto per il relativo Comparto nel caso in cui si utilizzino operazioni di finanziamento titoli o total return swap soggetti al regolamento SFTR.

2. Tecniche di gestione efficiente del portafoglio

2.1. Concessione e assunzione di titoli in prestito

La Società, al fine di ottenere un rendimento positivo in termini assoluti, può concludere operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito a condizione che queste rispettino i regolamenti specificati nella Circolare CSSF 08/356, nella Circolare CSSF 14/592 e negli Orientamenti ESMA 2014/937 concernenti le norme applicabili agli organismi d'investimento collettivo quando utilizzano determinate tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, come di volta in volta modificate. Le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sono operazioni attraverso le quali una controparte cede titoli in una data futura o quando così richiesto dal cedente, laddove una simile operazione sarà considerata come una concessione di titoli in prestito per la controparte che cede i titoli e come un'assunzione di titoli in prestito per la controparte alla quale vengono ceduti. La Società può concludere operazioni di assunzione e concessione di titoli in prestito in veste di prestatore e mutuatario dei titoli a condizione che tali operazioni rispettino le norme seguenti:

- (i) La Società può concedere o assumere titoli in prestito soltanto attraverso un sistema standardizzato organizzato da un organismo di compensazione o attraverso un'istituzione finanziaria di prim'ordine e di buona reputazione, specializzata in questa tipologia di operazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. In tutti i casi, la controparte dell'accordo di concessione di titoli in prestito deve essere soggetta a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle prescritte dal diritto UE. Le controparti devono avere un rating a livello investment grade e devono sottoscrivere in tutti i casi un ISDA Master Agreement, un Credit Support Annex e un Delegation EMIR Reporting Agreement. Non vi sono requisiti specifici per ciò che concerne lo status giuridico delle controparti ammissibili (ossia la forma societaria di costituzione della controparte). Qualsiasi controparte deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. L'elenco delle controparti autorizzate viene autorizzato almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Le controparti sono selezionate attraverso l'analisi di mercato e del rischio/rendimento, garantendo che esse offrano tutte le garanzie in termini di organizzazione e politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili. Nel caso in cui la suddetta istituzione finanziaria agisca per proprio conto, la si dovrà considerare come controparte nell'accordo di assunzione e concessione di titoli in prestito. Se la Società concede titoli in prestito a o assume titoli in prestito da entità che sono collegate alla Società attraverso una comune gestione o controllo, si dovrà prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero derivarne.
- (ii) Nell'ambito delle operazioni di concessione in prestito, la Società deve ricevere in linea di principio una garanzia collaterale adeguata, il cui valore alla conclusione del contratto deve essere almeno pari alla valutazione globale dei titoli concessi in prestito. Alla scadenza dell'operazione di concessione di titoli in prestito, la garanzia collaterale adeguata sarà restituita contemporaneamente o successivamente alla restituzione dei titoli concessi in prestito.
- (iii) Tutti gli attivi ricevuti dalla Società nel contesto delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio devono essere considerati come garanzie collaterali. La garanzia collaterale deve essere conforme alle condizioni riportate di seguito alla voce "Gestione delle garanzie collaterali".
- (iv) Nel caso di un sistema standardizzato di concessione di titoli in prestito organizzato da un organismo di compensazione riconosciuto o nel caso di un sistema di concessione in prestito organizzato da un'istituzione finanziaria soggetta a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalente a quelle prescritte dal diritto UE e specializzata in questa tipologia di operazioni, i titoli concessi in prestito possono essere ceduti prima del ricevimento della garanzia se l'intermediario in questione garantisce la corretta esecuzione dell'operazione. Tale intermediario può fornire alla Società, al posto del mutuatario, una garanzia che il valore alla conclusione del contratto sarà almeno uguale al valore totale dei titoli concessi in prestito.
- (v) La Società deve garantire che il volume delle operazioni di concessione di titoli in prestito sia mantenuto a un livello appropriato, oppure deve garantire di avere la facoltà di richiedere la restituzione dei titoli concessi in prestito in un modo che le consenta, in ogni momento, di soddisfare i propri obblighi di riscatto e che queste operazioni non pregiudichino la gestione degli attivi della Società in conformità con la sua politica di investimento.
- (vi) In merito alla concessione di titoli in prestito, la Società richiederà generalmente al mutuatario di prestare una garanzia collaterale che rappresenti, in qualsiasi momento nel corso della durata dell'accordo, almeno il valore totale dei titoli concessi in prestito (interessi, dividendi e altri potenziali diritti compresi).
- (vii) Le operazioni di assunzione in prestito non devono superare il 50% della valutazione globale del portafoglio titoli di ogni Comparto. Ogni Comparto può assumere titoli in prestito nelle seguenti circostanze in associazione con l'esecuzione di un'operazione di vendita: (a) durante

un periodo in cui i titoli sono stati inviati per il rinnovo della registrazione; (b) quando i titoli sono stati concessi in prestito e non restituiti in tempo; (c) per evitare una mancata liquidazione quando la Banca Depositaria non effettua la consegna; e (d) quale tecnica per soddisfare il proprio obbligo di consegnare i titoli che costituiscono l'oggetto di un'operazione di vendita con patto di riacquisto quando la controparte di tale accordo esercita il proprio diritto di riacquistare tali titoli, nella misura in cui tali titoli siano stati precedentemente venduti dai relativi Comparti.

- (viii) La Società garantisce di essere in grado, in ogni momento, di richiamare qualunque titolo concesso in prestito o di cessare qualsiasi operazione di concessione di titoli in prestito da essa conclusa; e
- (ix) La Società garantisce di essere in grado, in ogni momento, di richiamare l'importo complessivo in contanti o di cessare l'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo sulla base della competenza temporale o su base mark-to-market. Quando l'importo in contanti è richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, il valore mark-to-market dell'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo deve essere usato per il calcolo del valore patrimoniale netto dell'OICVM. La Società deve inoltre garantire di essere in grado di richiamare qualsiasi titolo soggetto all'operazione di vendita con patto di riacquisto o di cessare l'operazione di vendita con patto di riacquisto da essa conclusa.

La Società di Gestione della Società non opera come agente per la concessione di titoli in prestito.

Gli attivi soggetti a operazioni di concessione di titoli in prestito sono custoditi presso il Depositario.

Per il momento, nessuno dei Comparti può concedere o assumere titoli in prestito. Qualora in futuro qualsiasi Comparto fosse in grado di concedere o assumere titoli in prestito, le informazioni specifiche del Comparto da divulgare in conformità con la sezione B dell'allegato al regolamento SFTR saranno riportate nella Parte B del Prospetto.

2.2. Operazioni di vendita con patto di riacquisto

La Società può concludere su base accessoria operazioni di vendita con patto di riacquisto che consistono nell'acquisto e nella vendita di titoli che non possono essere ceduti o costituiti in pegno a più di una controparte per volta, con una clausola che riserva al venditore il diritto o l'obbligo di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti a un prezzo e termine specificato dalle due parti nel loro accordo contrattuale, laddove tale operazione sarà un'operazione di vendita con patto di riacquisto per la parte che vende i titoli e un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo per la controparte che li acquista.

La Società può agire in veste di acquirente o venditore nelle operazioni di vendita con patto di riacquisto o in una serie di operazioni di vendita con patto di riacquisto continuative. Il suo coinvolgimento in tali operazioni è tuttavia soggetto alle norme seguenti:

- (i) La Società può concludere tali operazioni solo se le controparti delle operazioni sono soggette a norme di vigilanza prudenziale considerate dalla CSSF come equivalenti a quelle prescritte dal diritto UE e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Le controparti devono godere di buona reputazione, avere un rating a livello investment grade e devono sottoscrivere in tutti i casi un ISDA Master Agreement, un Credit Support Annex e un Delegation EMIR Reporting Agreement. Non vi sono requisiti specifici per ciò che concerne lo status giuridico delle controparti ammissibili (ossia la forma societaria di costituzione della controparte). Qualsiasi controparte deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. L'elenco delle controparti autorizzate viene autorizzato almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione. Le controparti sono selezionate attraverso l'analisi di mercato e del rischio/rendimento, garantendo che esse offrano

tutte le garanzie in termini di organizzazione e politica di esecuzione alle migliori condizioni possibili. Nel caso in cui la suddetta istituzione finanziaria agisca per proprio conto, la si dovrà considerare come controparte nell'accordo di assunzione e concessione di titoli in prestito. Se la Società concede titoli in prestito a o assume titoli in prestito da entità che sono collegate alla Società attraverso una comune gestione o controllo, si dovrà prestare particolare attenzione ai conflitti di interesse che potrebbero derivarne.

- (ii) Alla scadenza del contratto, la Società deve garantire di avere attivi sufficienti per liquidare l'importo concordato con la controparte per la restituzione dei titoli. La Società deve provvedere affinché il volume delle operazioni di vendita con patto di riacquisto sia mantenuto a un livello tale da consentirle, in ogni momento, di soddisfare il suo obbligo di riscatto nei confronti dei detentori di quote.
- (iii) La Società deve garantire di essere in grado, in ogni momento, di richiamare l'importo complessivo in contanti o di cessare l'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo sulla base della competenza temporale o su base mark-to-market. Quando l'importo in contanti è richiamabile in qualsiasi momento su base mark-to-market, il valore mark-to-market dell'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo deve essere usato per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto.
- (iv) La Società deve inoltre garantire di essere in grado di richiamare qualsiasi titolo soggetto all'operazione di vendita con patto di riacquisto o di cessare l'operazione di vendita con patto di riacquisto da essa conclusa.
- (v) L'operazione di vendita con patto di riacquisto e l'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo saranno generalmente assistite da garanzia collaterale, in qualsiasi momento nel corso della durata del patto, almeno al loro importo nominale.
- (vi) I titoli che costituiscono l'oggetto di un'operazione di acquisto con patto di riacquisto o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo sono limitati a:
 - certificati bancari a breve termine o strumenti del mercato monetario come definiti nella direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni;
 - obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle rispettive autorità pubbliche locali o da istituzioni sovranazionali e organismi di portata UE, regionale o globale;
 - quote o unità emesse da OIC del mercato monetario che calcolano un valore patrimoniale netto giornaliero e che hanno un rating AAA o equivalente;
 - obbligazioni emesse da emittenti non governativi che offrono un'adeguata liquidità;
 - azioni quotate o negoziate su un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea o su una borsa valori di uno Stato membro dell'OCSE, a condizione che tali azioni siano incluse in un indice principale.
- (vii) I titoli acquistati con un'opzione di riacquisto o attraverso un'operazione di vendita con patto di riacquisto passivo devono essere conformi alla politica di investimento del relativo Comparto e devono rispettare, insieme agli altri titoli detenuti nel suo portafoglio, le sue restrizioni agli investimenti a livello globale.

Le operazioni di vendita con patto di riacquisto attivo e passivo a termine fisso che non superano i sette (7) giorni vanno considerate come accordi a condizioni che permettono il richiamo degli attivi da parte della Società in qualunque momento.

Gli attivi soggetti a operazioni di vendita con patto di riacquisto sono custoditi presso il Depositario.

Per il momento, nessuno dei Comparti può effettuare operazioni di vendita con patto di riacquisto. Qualora in futuro qualsiasi Comparto fosse in grado di effettuare operazioni di vendita con patto di riacquisto, le informazioni specifiche del Comparto da divulgare in conformità con la sezione B dell'allegato al regolamento SFTR saranno riportate nella Parte B del Prospetto.

3. Gestione delle garanzie collaterali, politica per i derivati finanziari OTC e tecniche di gestione efficiente

Come garanzia per qualsiasi tecnica di gestione efficiente del patrimonio e operazione su derivati finanziari OTC, il relativo Comparto otterrà una garanzia collaterale, sotto forma di obbligazioni (obbligazioni emesse o garantite da uno Stato membro dell'OCSE o dalle rispettive autorità pubbliche locali o da istituzioni sovranazionali e organismi di portata UE, regionale o globale) e contanti, a copertura almeno del valore di mercato degli strumenti finanziari che costituiscono l'oggetto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e operazioni su derivati finanziari OTC.

La garanzia collaterale ricevuta deve soddisfare in ogni momento i seguenti criteri:

- **Liquidità:** la garanzia collaterale deve essere abbastanza liquida da poter essere venduta rapidamente a un prezzo valido prossimo alla sua valutazione pre-vendita.
- **Valutazione:** la garanzia collaterale deve poter essere valutata almeno su base giornaliera ed essere stimata giornalmente al valore di mercato.
- **Qualità creditizia dell'emittente:** la Società accetterà di norma solo garanzie collaterali di alta qualità.
- **Correlazione:** la garanzia collaterale ricevuta dal Comparto sarà emessa da un'entità che è indipendente dalla controparte e che non presenta un'elevata correlazione con la performance della controparte.
- **Custodia:** la garanzia collaterale deve essere trasferita a e sarà conservata presso la Banca Depositaria o il suo agente.
- **Applicabile:** la garanzia collaterale deve essere immediatamente disponibile alla Società senza ricorso alla controparte, in caso di inadempienza di tale entità.
- **Gestione del rischio:** i rischi collegati alla gestione delle garanzie collaterali, come ad esempio i rischi operativi e legali, saranno identificati, gestiti e attenuati dal processo di gestione del rischio.

In particolare, si applicano le seguenti restrizioni specifiche:

- a) **Garanzia non in contanti**
 - non può essere venduta, costituita in pegno o reinvestita;
 - deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte; e
 - deve essere diversificata per evitare il rischio di concentrazione in un'emissione, settore o paese.
- b) **La garanzia in contanti può essere solo:**
 - affidata in deposito presso le entità prescritte nell'Articolo 41(f) della Legge del 2010;
 - investita in titoli di Stato di alta qualità;
 - utilizzata ai fini di operazioni di vendita con patto di riacquisto passivo, a condizione che le operazioni siano effettuate con enti creditizi soggetti a vigilanza prudenziale e che la

- Società sia in grado di richiamare in ogni momento l'importo complessivo in contanti sulla base della competenza temporale;
- investita in fondi del mercato monetario a breve termine definiti negli Orientamenti ESMA su una definizione comune dei fondi comuni monetari europei. Ogni Comparto può reinvestire i contanti che riceve quale garanzia collaterale in associazione con l'utilizzo di tecniche e strumenti per una gestione efficiente del portafoglio in conformità alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili, compresa la Circolare CSSF 08/356, come modificata dalla Circolare CSSF 11/512 e dagli Orientamenti ESMA.

La garanzia in contanti reinvestita esporrà il Comparto a determinati rischi come ad esempio il rischio di cambio e il rischio di inadempienza o di default dell'emittente del relativo titolo nel quale sono stati investiti i contanti. La garanzia in contanti reinvestita deve essere diversificata in conformità con i requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non in contanti.

Ogni Comparto deve assicurarsi di essere in grado di rivendicare i propri diritti sulla garanzia nel caso in cui si verifichi un evento che ne richiede l'esecuzione. Pertanto, la garanzia deve essere disponibile in ogni momento, direttamente o attraverso l'intermediario di un'istituzione finanziaria di prim'ordine o una controllata posseduta al 100% di tale istituzione, in modo tale che il Comparto sia in grado di accantonare o realizzare gli attivi forniti come garanzia, senza ritardo, qualora la controparte non soddisfi i propri obblighi di restituzione dei titoli. Nel corso della durata dell'accordo, la garanzia non può essere venduta o data in garanzia o in pegno.

c) **Diversificazione della garanzia collaterale (concentrazione di attivi)**

La garanzia collaterale deve essere sufficientemente diversificata in termini di paese, mercati ed emittenti. Il criterio di sufficiente diversificazione in merito alla concentrazione degli emittenti è considerato rispettato se la Società riceve da una controparte della gestione efficiente del portafoglio e delle operazioni su derivati finanziari OTC un paniere di garanzie collaterali con un'esposizione massima a un dato emittente pari al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto. Quando la Società è esposta a diverse controparti, i diversi panieri di garanzie collaterali devono essere aggregati per calcolare il limite del 20% di esposizione a un singolo emittente. In deroga a questo sotto-paragrafo, la Società può essere interamente assistita da garanzie collaterali in diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, da una o più delle sue autorità locali, da un paese terzo o da un organismo pubblico internazionale di cui fanno parte uno o più Stati membri. In tal caso, la Società dovrà ricevere titoli da almeno sei diverse emissioni, ma i titoli di una singola emissione non dovranno rappresentare più del 30% del Valore Patrimoniale Netto della Società. La Società intende essere interamente assistita da garanzie collaterali in titoli emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea. La Società può accettare come garanzia collaterale per più del 20% del suo Valore Patrimoniale Netto titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione europea.

4. Politica di haircut

Quando pone in atto tecniche di gestione efficiente del portafoglio, ogni Comparto deve ricevere, in linea di principio, una garanzia il cui valore sia, nel corso della durata dell'accordo di finanziamento, almeno equivalente al 105% della valutazione globale (interessi, dividendi e altri possibili diritti inclusi) dei titoli concessi in prestito, in base al grado di rischio che il valore di mercato degli attivi inclusi nella garanzia possa calare.

La garanzia collaterale ammissibile sarà rappresentata solo da titoli di Stato con le seguenti caratteristiche e scarti di garanzia:

Classe di attivi	Garanzia collaterale ammissibile	Margine richiesto	Concentrazione per emittente
Reddito fisso			
Titoli di Stato ITALIA	Investment grade	105%	20%
Titoli di Stato EUR (senza Italia)	Investment grade	105%	20%
Titoli di Stato USD	Investment grade	105%	20%
Titoli di Stato CHF	Investment grade	105%	20%
Titoli di Stato GBP	Investment grade	105%	20%

Per i contanti, lo scarto di garanzia sarà dello 0%. Ciò vale soltanto per la liquidità nella stessa valuta del Comparto.

Quando si concludono operazioni OTC, ogni Comparto deve ricevere o pagare una garanzia gestita dal Credit Support Annex (CSA) all'ISDA Master Agreement in essere con ogni controparte. La Società deve procedere su base giornaliera alla valutazione della garanzia ricevuta o pagata, usando i prezzi di mercato disponibili e tenendo conto degli sconti appropriati che saranno determinati conformemente al CSA per ogni classe di attivi sulla base della sua politica di haircut. La politica tiene conto di una varietà di fattori, in base alla natura della garanzia collaterale ricevuta, come ad esempio il merito creditizio dell'emittente, la scadenza, la valuta, la volatilità dei prezzi degli attivi.

Qualsiasi haircut applicabile alla garanzia è concordato caso per caso, secondo stime prudenti, con ogni controparte dei derivati finanziari OTC. Tali haircut varieranno in base ai termini di ogni accordo di garanzia collaterale negoziato e alle prassi e condizioni di mercato prevalenti. La garanzia collaterale ricevuta o pagata dalla Società sarà limitata prevalentemente a contanti e titoli di Stato in conformità con il CSA.

Ogni Comparto otterrà la seguente garanzia collaterale a copertura almeno del valore di mercato dello strumento finanziario oggetto dell'operazione OTC:

Asset Class	Haircut
Cash	0%
government bonds with maturity up to 1 year	between 0% and 2%
government bonds with maturity more than 1 year	between 0% and 5%

L'haircut per i contanti dello 0% vale soltanto per la liquidità nella stessa valuta del Comparto.

Quando si concludono operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazione di vendita con patto di riacquisto passivo, ogni Comparto otterrà la seguente garanzia collaterale a copertura almeno del valore di mercato dello strumento finanziario oggetto dell'operazione:

Asset Class	Haircut
Cash	0%
government bonds	0%

L'assenza di haircut è dovuta principalmente alla durata molto breve delle operazioni. Tuttavia, l'haircut per i contanti dello 0% vale soltanto per la liquidità nella stessa valuta del Comparto.

5. Copertura valutaria

Per proteggere le proprie attività e passività presenti e future dalle oscillazioni valutarie, la Società può concludere operazioni il cui oggetto è l'acquisto o la vendita di contratti forward su cambi, l'acquisto o la vendita di opzioni call o opzioni put su valute, l'acquisto o la vendita a termine di valute o il cambio di valute sulla base di un accordo reciproco a condizione che tali operazioni siano effettuate su borse valori o OTC con istituzioni finanziarie di prim'ordine specializzate in queste tipologie di operazioni e che partecipano ai mercati OTC.

L'obiettivo delle operazioni di cui sopra presuppone l'esistenza di una relazione diretta tra l'operazione contemplata e le attività o le passività da coprire e implica che, in linea di principio, le operazioni in una data valuta, compresa una valuta che presenta una relazione sostanziale con il valore della valuta di riferimento (ossia la valuta di denominazione) del relativo Comparto – note come “hedging by proxy” – non possano superare la valutazione totale delle attività e passività detenute in tale valuta né possano, per quanto riguarda la loro durata, superare il periodo in cui tali attività sono detenute o si prevede che saranno acquisite o per il quale si sostengono o si prevede che saranno sostenute tali passività.

Nelle sue relazioni finanziarie, la Società deve indicare, per le diverse categorie di operazioni interessate, l'importo totale degli impegni assunti nell'ambito di tali operazioni in essere alla data di riferimento per tali relazioni finanziarie.

IV. FATTORI DI RISCHIO

1. Considerazioni generali sul rischio applicabili alla Società

Un investimento nella Società non è un deposito presso una banca o un altro ente di deposito garantito. L'investimento potrebbe non essere appropriato per tutti gli investitori. La Società non intende essere un programma di investimento completo e gli investitori devono considerare le loro esigenze finanziarie e i loro obiettivi di investimento a lungo termine quando prendono una decisione di investimento. Un investimento nella Società è inteso come un investimento a lungo termine.

La performance del passato non costituisce necessariamente un'indicazione per il futuro. Il valore delle Quote, e il rendimento da esse ottenuto, può oscillare e può sia scendere che salire. Non può esservi alcuna garanzia che la Società raggiungerà i suoi obiettivi di investimento. Potrebbe inoltre accadere che un investitore che realizza il proprio investimento dopo un breve periodo di tempo non realizzi l'importo originariamente investito a causa dell'onere iniziale applicabile all'emissione delle Quote.

Il valore di un investimento nella Società sarà influenzato dalle oscillazioni di valore della valuta di denominazione delle Quote del relativo Comparto rispetto al valore della valuta di denominazione degli investimenti sottostanti di tale Comparto. Potrebbe inoltre essere influenzato da modifiche nelle norme di controllo dei cambi, nelle leggi fiscali, nelle politiche economiche o monetarie e in altre leggi e regolamenti applicabili. Oscillazioni sfavorevoli nei tassi di cambio possono determinare un calo dei rendimenti e una perdita di capitale.

Un investimento in strumenti di capitale potrebbe perdere valore nel breve periodo o anche in periodi di tempo prolungati, così come aumentare. I detentori di quote devono essere consapevoli che la detenzione di warrant potrebbe causare una maggiore volatilità del valore del relativo Comparto.

I Comparti che investono in titoli a reddito fisso sono soggetti a variazioni nei tassi di interesse e nel contesto dei tassi di interesse. In genere, i prezzi delle obbligazioni e di altri titoli di debito oscilleranno nella direzione opposta delle variazioni nei tassi di interesse. I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di credito, ossia all'incapacità di un emittente di onorare i propri obblighi di pagamento del capitale e degli interessi, e potrebbero essere soggetti a volatilità dei prezzi dovuta alla sensibilità ai tassi di interesse.

2. FATCA / CRS – Obbligo dell'investitore di comunicare le informazioni

Ai sensi della legge del Lussemburgo del 24 luglio 2015 e successive modifiche (la “**Legge FATCA**”) e della legge del Lussemburgo del 18 dicembre 2015 e successive modifiche (la “**Legge CRS**”), la Società sarà probabilmente trattata come un'istituzione finanziaria estera soggetta all'obbligo di comunicazione. Pertanto, la Società può richiedere che tutti i detentori di quote forniscano elementi probatori della loro residenza fiscale e tutte le altre informazioni ritenute necessarie per soddisfare i suddetti regolamenti.

Qualora la Società diventi soggetta a ritenuta e/o a sanzioni per effetto della Legge FATCA e/o a sanzioni per effetto della Legge CRS, il valore delle Quote detenute da tutti i detentori di quote potrebbe risentirne in maniera sostanziale.

La Società e/o i suoi detentori di quote potrebbero anche risentire indirettamente del fatto che un'entità finanziaria non statunitense non sia conforme ai regolamenti FATCA anche se la Società soddisfa i propri obblighi FATCA.

3. Protezione dei dati

In conformità con le disposizioni delle leggi applicabili del Lussemburgo sulla protezione dei dati (inclusa la legge del Lussemburgo del 1° agosto 2018 che organizza la Commissione nazionale per la protezione dei dati e il sistema generale sulla protezione dei dati, come di volta in volta modificata) e del regolamento n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il “**GDPR**”) (di seguito, collettivamente, le “**Leggi sulla Protezione dei Dati**”), la Società, agendo in veste di titolare del trattamento, raccoglie, conserva ed elabora, in formato elettronico o con altri mezzi, i dati forniti dagli investitori e/o potenziali investitori (gli “**Interessati**”) allo scopo di fornire i servizi richiesti e di soddisfare i propri obblighi giuridici e normativi.

I dati trattati comprendono in particolare il nome, i dati di contatto (compresi gli indirizzi di posta e e-mail), gli estremi bancari, l’importo investito e le posizioni detenute nella Società dagli investitori (o, se gli investitori sono persone giuridiche, di qualsiasi persona fisica ad essi legata come ad esempio le loro persone di contatto e/o i titolari economici ultimi) (“**Dati Personali**”).

L’investitore può rifiutarsi, a propria discrezione, di comunicare i Dati Personali alla Società. In questo caso, tuttavia, la Società potrà respingere una richiesta di Quote. I Dati Personali forniti dagli investitori vengono trattati per fini di stipulazione e sottoscrizione nella Società (ossia per l’esecuzione di un contratto), per i legittimi interessi della Società e per soddisfare gli obblighi giuridici imposti alla Società. In particolare, i Dati Personali vengono trattati (i) allo scopo di elaborare sottoscrizioni, riscatti e conversioni di Quote e pagamenti di dividendi agli investitori, (ii) per l’amministrazione dei conti, (iii) per la gestione delle relazioni con i clienti, (iv) per effettuare controlli sulla moltiplicazione eccessiva di operazioni e prassi di market timing, nonché per fini di identificazione fiscale ove richiesto dalle leggi e dai regolamenti del Lussemburgo o esteri (comprese le leggi e i regolamenti relativi a FATCA o CRS) e di conformità con le norme applicabili in materia di riciclaggio di denaro. I Dati Personali forniti dagli investitori vengono trattati anche per fini di (v) tenuta del libro dei soci della Società. Inoltre, i Dati Personali possono essere trattati per finalità di (vi) marketing.

I “legittimi interessi” di cui sopra sono:

- le finalità di trattamento descritte ai punti da (i) a (vi) del precedente paragrafo di questa sezione sulla protezione dei dati;
- il soddisfacimento e l’osservanza dei requisiti di responsabilizzazione della Società e degli obblighi normativi a livello globale; e

l’esercizio dell’attività della Società in conformità con ragionevoli standard di mercato. Il Titolare del Trattamento può divulgare i Dati Personali ai destinatari dei suoi dati (i “**Destinatari**”) i quali, nell’ambito delle finalità di cui sopra, riferiscono ai suoi agenti e fornitori di servizi, compresa la Società di Gestione, l’Agente Domiciliatario e per la Quotazione, l’Agente per i Trasferimenti e il Conservatore del Registro, i Gestori degli Investimenti, i Distributori, la Società di Revisione e i Consulenti Legali della Società.

I Destinatari, sotto la propria responsabilità, possono divulgare i Dati Personali ai loro agenti e/o delegati (i “**Sotto-Destinatari**”), i quali dovranno trattare i Dati Personali al solo scopo di assistere i Destinatari nella fornitura dei loro servizi al Titolare del Trattamento e/o di assistere i Destinatari nell’adempimento dei loro obblighi giuridici.

I Destinatari e i Sotto-Destinatari hanno sede nello Spazio economico europeo (il “**SEE**”). La Società può inoltre trasferire i Dati Personali a parti terze quali agenzie governative o normative, comprese le autorità fiscali in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. In particolare, tali Dati Personali possono essere divulgati alle autorità fiscali del Lussemburgo, che a loro volta, agendo in veste di titolari del trattamento, possono divulgare gli stessi ad autorità fiscali estere. A seconda dei casi, i Destinatari e i Sotto-Destinatari possono trattare i Dati Personali in veste Responsabili del

Trattamento (quando trattano i Dati Personali su istruzione della Società) o di Titolari del Trattamento separati (quando trattano i Dati Personali per finalità proprie, in particolare per soddisfare i propri obblighi giuridici).

In conformità con le condizioni definite dalla Legge sulla Protezione dei Dati, ogni investitore, dietro richiesta scritta da trasmettere all'indirizzo della Società come sopra specificato nel "Repertorio", avrà il diritto di:

- accedere ai propri Dati Personali (ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma in merito al trattamento dei suoi Dati Personali, di ricevere determinate informazioni riguardo al trattamento dei suoi Dati Personali da parte della Società, di accedere a tali dati e di ottenere una copia dei Dati Personali in corso di trattamento (fatte salve le eccezioni previste dalla legge));
- richiedere che i Dati Personali siano rettificati se inesatti o incompleti (ossia il diritto di richiedere alla Società che i Dati Personali inesatti o incompleti o gli eventuali errori sostanziali siano aggiornati o corretti di conseguenza);
- porre restrizioni all'uso dei propri Dati Personali (ossia il diritto di ottenere che, in determinate circostanze, il trattamento dei suoi Dati Personali sia limitato alla conservazione di tali dati salvo che sia stato ottenuto il suo consenso);
- opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali, compreso il diritto di opporsi al trattamento dei suoi Dati Personali per finalità di marketing (ossia il diritto di opporsi, per motivi legati alla situazione particolare dell'investitore, al trattamento di Dati Personali sulla base dell'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per i legittimi interessi della Società. La Società dovrà interrompere tale trattamento salvo ove sia in grado di dimostrare l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'investitore, oppure debba trattare i dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria);
- chiedere la cancellazione dei propri Dati Personali (ossia il diritto di richiedere che i Dati Personali siano cancellati in determinate circostanze, incluso quando la Società non abbia più bisogno di trattare tali dati in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati);
- chiedere la portabilità dei Dati Personali (ossia il diritto di trasferire i dati agli investitori o a un altro titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, ove ciò sia tecnicamente fattibile).

Gli Interessati hanno inoltre il diritto di proporre reclamo alla Commissione Nazionale per la Protezione dei Dati (la "CNPD") al seguente indirizzo: 1, Avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette, Gran Ducato di Lussemburgo, oppure, quando gli Interessati risiedono in un altro Stato membro dell'Unione europea, a qualunque altra autorità di controllo sulla protezione dei dati competente a livello locale.

I Dati Personali non saranno conservati per un periodo superiore al necessario per finalità di trattamento dei dati, fatti salvi i periodi di conservazione applicabili previsti per legge.

4. Considerazioni generali sul rischio applicabili all'uso di derivati

Sebbene l'uso prudente dei derivati possa comportare taluni vantaggi, i derivati implicano anche rischi diversi da, e in alcuni casi superiori a, quelli presentati dagli investimenti più tradizionali. L'investimento in derivati può aggiungere volatilità alla performance dei Comparti e implicare rischi

finanziari specifici. Di seguito è riportato un riepilogo dei fattori di rischio e delle problematiche concernenti l'uso di derivati che gli investitori devono comprendere prima di investire nella Società.

a) Rischio di mercato

Questo è un rischio generico che si applica a tutti gli investimenti e che significa che il valore di un particolare derivato potrebbe cambiare in modo dannoso per gli interessi della Società.

b) Controllo e monitoraggio

I prodotti derivati sono strumenti altamente specializzati che richiedono tecniche di investimento e analisi dei rischi diverse da quelle associate ai titoli di capitale e a reddito fisso. L'uso di tecniche basate su derivati richiede una comprensione non solo degli attivi sottostanti al derivato ma anche del derivato stesso, senza il vantaggio di osservare la performance del derivato in tutte le possibili condizioni di mercato. In particolare, l'uso e la complessità dei derivati richiede il mantenimento di controlli adeguati per monitorare le operazioni concluse, la capacità di valutare il rischio che un derivato comporta per la Società e la capacità di prevedere correttamente il prezzo relativo, il tasso di interesse o i movimenti dei tassi di cambio.

c) Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità esiste quando un particolare strumento è difficile da acquistare o da vendere. Se un'operazione in derivati è particolarmente estesa o se il relativo mercato è illiquido, potrebbe non essere possibile avviare un'operazione o liquidare una posizione a un prezzo vantaggioso (tuttavia, la Società stipulerà derivati OTC solo se è consentito liquidare tali operazioni in qualsiasi momento al fair value).

d) Rischio di controparte

La Società potrebbe concludere operazioni su mercati OTC che esporranno la Società al credito delle sue controparti e alla loro capacità di soddisfare i termini di tali contratti. In caso di fallimento o di insolvenza di una controparte, la Società potrebbe subire ritardi nella liquidazione della posizione nonché perdite significative, compresi un calo di valore del suo investimento durante il periodo nel quale la Società cercherà di far valere i propri diritti, l'incapacità di realizzare qualsiasi guadagno sull'investimento durante tale periodo e le commissioni e spese sostenute per far valere i propri diritti. Esiste anche la possibilità che i suddetti accordi e tecniche basate su derivati siano cessati, per esempio, a causa di fallimento, sopravvenuta illegittimità o cambiamento nelle leggi fiscali o in materia di contabilità rispetto a quelle vigenti al momento in cui è stato stipulato l'accordo.

e) Reinvestimento della garanzia collaterale

Un Comparto potrebbe anche subire una perdita derivante dal reinvestimento della garanzia in contanti ricevuta, ove consentito. Una simile perdita potrebbe risultare da un calo di valore degli investimenti effettuati. Un calo di valore di tali investimenti ridurrebbe l'importo della garanzia per la restituzione dal Comparto alla controparte come previsto dai termini dell'operazione. Il Comparto dovrebbe quindi coprire la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'importo disponibile per la restituzione alla controparte, con una conseguente perdita a carico del Comparto.

f) Altri rischi

Altri rischi legati all'uso di derivati comprendono il rischio di valutazioni differenti dei derivati risultanti da differenti metodi di valutazione consentiti e dall'incapacità dei derivati di correlarsi alla perfezione con i titoli, i tassi e gli indici sottostanti. Molti derivati, in particolare i derivati OTC, sono complessi e spesso valutati soggettivamente e la valutazione può essere fornita solo da un numero limitato di professionisti di mercato che potrebbero anche essere controparti nell'operazione da valutare. Valutazioni inesatte possono tradursi in requisiti più elevati di pagamento in contanti per le controparti o in una perdita di valore per la Società. Tuttavia, questo rischio è limitato in quanto il metodo di valutazione usato per valutare i derivati OTC deve essere verificabile da un revisore indipendente.

L'uso di strumenti finanziari derivati implica ulteriori rischi dovuti alla leva finanziaria così creata. La leva finanziaria si verifica quando nell'acquisto di derivati viene investita una somma di capitale modesta rispetto al costo di acquisizione diretta degli attivi sottostanti. Quanto maggiore è l'effetto

leva, tanto più grande sarà la variazione nel prezzo del derivato in caso di oscillazione nel prezzo dell'attivo sottostante (rispetto al prezzo di sottoscrizione calcolato alle condizioni del derivato). Il potenziale e i rischi dei derivati aumentano quindi parallelamente all'aumento dell'effetto leva.

Non sempre i derivati si correlano alla perfezione o in misura elevata, o soddisfano la finalità di rispecchiare il valore dei titoli, dei tassi o degli indici per la quale sono stati concepiti. Di conseguenza, l'uso di tecniche basate su derivati da parte della Società potrebbe non essere sempre un mezzo efficace per perseguire l'obiettivo di investimento della Società e talvolta potrebbe rivelarsi addirittura controproducente.

5. Rischio di deposito

La responsabilità della Banca Depositaria si estende soltanto alla sua negligenza e dolo e al risultato della negligenza o condotta dolosa del suo agente locale, e non si estende alle perdite dovute a liquidazione, fallimento, negligenza o dolo di qualsiasi conservatore del registro. Nel caso di simili perdite, la Società dovrà far valere i propri diritti nei confronti dell'emittente e/o del conservatore designato dei titoli.

I titoli detenuti presso un corrispondente locale o sistema di compensazione / liquidazione o corrispondente in titoli ("**Sistema Titoli**") non possono essere protetti altrettanto bene di quelli detenuti in Lussemburgo. In particolare, si potrebbero subire delle perdite a seguito dell'insolvenza del corrispondente locale o del Sistema Titoli. In alcuni mercati, la separazione o l'identificazione distinta dei titoli di un avente diritto economico potrebbe non essere possibile o le prassi di separazione o identificazione distinta potrebbero differire dalle prassi nei mercati più sviluppati.

6. Conflitti di interessi

La Società di Gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti, se presente, la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo potrebbero avere, nel corso della loro attività, conflitti di interessi con la Società. La Società di gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti, se presente, la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo terranno ciascuno conto dei loro rispetti doveri nei confronti della Società e di altre persone quando intraprendono qualsiasi operazione in cui potrebbero insorgere conflitti o potenziali conflitti di interessi. Nel caso in cui insorgano conflitti, ognuna di tali persone si è impegnata, o riceverà la richiesta dalla Società di impegnarsi, a compiere tutti i ragionevoli sforzi per risolvere equamente simili conflitti di interessi (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e a garantire che la Società e i Detentori di Quote siano trattati equamente.

7. Operazioni interessate

La Società di Gestione, il/i distributore/i, il Gestore degli Investimenti, se presente, la Banca Depositaria e l'Agente Amministrativo nonché qualunque loro controllata, collegata, socio, agente, amministratore, funzionario, dipendente o delegato (singolarmente una "**Parte Interessata**" e collettivamente le "**Parti Interessate**") possono:

- a) stipulare contratti o concludere operazioni finanziarie, bancarie o di altro genere reciprocamente o con la Società, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo, l'investimento da parte della Società in titoli di qualunque società o ente i cui investimenti o obblighi costituiscono parte degli attivi della Società o di qualsiasi Comparto, o essere interessati a tali contratti o operazioni;
- b) investire e negoziare in azioni, titoli, attivi o qualsiasi bene patrimoniale del genere incluso nel patrimonio della Società per proprio conto o per conto di parti terze; e
- c) agire in veste di agente o mandante nella vendita, emissione o acquisto di titoli e di altri investimenti alla Società o dalla Società attraverso o con il Gestore degli Investimenti, se presente, o la Banca Depositaria o qualsiasi sua controllata, collegata, socio, agente o delegato.

Qualsiasi attivo della Società sotto forma di liquidità può essere investito in certificati di deposito o investimenti bancari emessi da qualunque Parte Interessata. Operazioni bancarie o simili possono inoltre essere intraprese con o attraverso una Parte Interessata (a condizione che sia autorizzata a svolgere questo tipo di attività).

Non vi sarà alcun obbligo a carico di qualsiasi Parte Interessata di rendere conto ai detentori di quote per qualsiasi beneficio così sorto, e tali benefici potranno essere mantenuti dalla parte pertinente.

Qualsiasi di tali operazioni dovrà essere effettuata come se avvenisse alle normali condizioni commerciali negoziate in regime di libera concorrenza.

8. Conflitti di interessi del Gestore degli Investimenti

Il Gestore degli Investimenti può anche essere nominato quale agente per il prestito titoli della Società in base ai termini di un accordo di gestione del prestito titoli. Secondo i termini di un simile accordo, l'agente per il prestito titoli è incaricato di gestire le attività di prestito titoli della Società ed è autorizzato a ricevere una commissione aggiuntiva rispetto a quella che gli spetta in qualità di gestore degli investimenti. Il reddito generato dall'attività di prestito titoli sarà ripartito tra la Società e il Gestore degli Investimenti e la commissione pagata al Gestore degli Investimenti sarà alle normali tariffe commerciali. I dettagli finanziari completi degli importi percepiti e delle spese sostenute per l'attività di prestito titoli per la Società, comprese le commissioni pagate o pagabili, saranno inclusi nei bilanci annuali o semestrali come anche nell'allegato specifico del relativo Comparto nella Parte B del Prospetto. La Società di Gestione rivedrà, almeno una volta all'anno, gli accordi di prestito titoli e i relativi costi.

Il Gestore degli Investimenti può eseguire operazioni attraverso le proprie collegate in veste sia di mandante sia di agente, come consentito dal diritto applicabile. Quale risultato di tali relazioni d'affari, le collegate del Gestore degli Investimenti riceveranno, tra gli altri benefici, commissioni e ricarichi/ribassi, nonché entrate associate alla fornitura di servizi di prime brokerage e di altro genere.

Determinati conflitti di interessi potrebbero derivare dal fatto che il Gestore degli Investimenti o la Società di Gestione potrebbero agire in veste di sotto-distributori di interessi rispetto alla Società o a determinati Comparti. Tali entità possono anche concludere accordi in base ai quali esse o le loro collegate emetteranno e distribuiranno note o altri titoli la cui esecuzione sarà collegata al relativo Comparto.

Quando il Gestore degli Investimenti riceve una commissione (compresa una commissione scontata) in virtù di un investimento effettuato da un Comparto nelle unità di un altro organismo di investimento collettivo, tale commissione dovrà essere versata in tale Comparto.

9. Conflitti di interessi nel caso di prestito titoli

La Banca Depositaria può anche essere nominata quale agente per il prestito titoli della Società in base ai termini di un accordo di prestito titoli. Secondo i termini di un simile accordo, l'agente per il prestito titoli è incaricato di gestire le attività di prestito titoli della Società ed è autorizzato a ricevere una commissione aggiuntiva rispetto a quella che gli spetta in qualità di Banca Depositaria. Il reddito generato dall'attività di prestito titoli sarà ripartito tra la Società e la Banca Depositaria e la commissione pagata alla Banca Depositaria sarà alle normali tariffe commerciali. I dettagli finanziari completi degli importi percepiti e delle spese sostenute per l'attività di prestito titoli per la Società, comprese le commissioni pagate o pagabili, saranno inclusi nei bilanci annuali o semestrali come anche nell'allegato specifico del relativo Comparto nella Parte B del Prospetto. La Società di Gestione rivedrà, almeno una volta all'anno, gli accordi di prestito titoli e i relativi costi.

La Banca Depositaria può eseguire operazioni attraverso le proprie collegate in veste sia di mandante sia di agente, come consentito dal diritto applicabile. Quale risultato di tali relazioni d'affari, le collegate della Banca Depositaria riceveranno, tra gli altri benefici, commissioni e ricarichi/ribassi, nonché entrate associate alla fornitura di servizi di prime brokerage e di altro genere.

Determinati conflitti di interessi potrebbero derivare dal fatto che le collegate della Banca Depositaria o della Società di Gestione potrebbero agire in veste di sotto-distributori di interessi rispetto alla Società o a determinati Comparti. Tali entità possono anche concludere accordi in base ai quali esse o le loro collegate emetteranno e distribuiranno note o altri titoli la cui esecuzione sarà collegata al relativo Comparto.

Quando la Banca Depositaria riceve una commissione (compresa una commissione scontata) in virtù di un investimento effettuato da un Comparto nelle unità di un altro organismo di investimento collettivo, tale commissione dovrà essere versata in tale Comparto.

10. Mercati emergenti

- a) In determinati paesi esiste la possibilità di esproprio dei beni, confisca, instabilità politica o sociale o sviluppi diplomatici che potrebbero influire sugli investimenti in tali paesi. Potrebbero esservi meno informazioni pubblicamente disponibili su determinati strumenti finanziari di quanto sarebbe abituale per alcuni investitori e le entità in alcuni paesi potrebbero non essere soggette a standard e requisiti finanziari, di rendicontazione e di revisione comparabili con quelli a cui potrebbero essere abituati determinati investitori. Determinati mercati finanziari, nonostante una crescita generalizzata dei volumi, hanno per la maggior parte volumi di gran lunga inferiori ai mercati più sviluppati, e i titoli di molte società sono meno liquidi e i loro prezzi più volatili rispetto ai titoli di società comparabili in mercati più importanti. Vi sono anche livelli divergenti di vigilanza governativa e regolamentazione di borse, istituzioni finanziarie ed emittenti nei vari paesi. Inoltre, le modalità con cui gli investitori esteri possono investire in titoli in determinati paesi, così come le limitazioni a tali investimenti, possono influire sulle operazioni di investimento dei Comparti.
- b) Il debito dei paesi emergenti sarà soggetto a un rischio elevato, non dovrà soddisfare uno standard di rating minimo e la sua affidabilità creditizia potrebbe non essere valutata da alcuna organizzazione di rating del credito riconosciuta a livello internazionale. L'emittente o l'autorità governativa che controlla il rimborso del debito di un paese emergente potrebbe non essere in grado di o disponibile a rimborsare il capitale e/o gli interessi alla scadenza in conformità con i termini di tale debito. Quale risultato di quanto precede, un governo debitore potrebbe non onorare i propri obblighi. In tal caso, la Società potrebbe avere una possibilità limitata di ricorso alle vie legali nei confronti dell'emittente e/o del garante. In alcuni casi ci si dovrà rivolgere ai tribunali della parte inadempiente stessa, e la capacità del detentore di titoli di debito di governi esteri di ottenere ricorso potrebbe essere soggetta al clima politico nel relativo paese. Inoltre, non è possibile fornire alcuna garanzia che i detentori di debiti commerciali non contesteranno i pagamenti ai detentori di altri titoli di debito di governi esteri in caso di inadempienza ai sensi dei loro accordi di finanziamento con banche commerciali.
- c) I sistemi di regolamento nei mercati emergenti potrebbero essere meno ben organizzati rispetto a quelli nei mercati sviluppati. Potrebbe quindi esservi il rischio che il regolamento sia ritardato e che la liquidità o i titoli dei Comparti possano essere pregiudicati a causa di guasti o difetti nei sistemi. In particolare, la prassi di mercato potrebbe richiedere che il pagamento sia effettuato prima di ricevere il titolo acquistato o che la consegna di un titolo avvenga prima di ricevere il

pagamento. In tali casi, l'inadempienza di un broker o una banca (la controparte) attraverso cui viene effettuata la relativa operazione potrebbe causare una perdita ai Comparti che investono in titoli dei mercati emergenti.

- d) La Società cercherà, quando possibile, di usare controparti il cui status finanziario sia tale da ridurre il rischio. Tuttavia, non può esservi alcuna certezza che la Società riuscirà a eliminare tale rischio per i Comparti, in particolar modo perché le controparti che operano nei mercati emergenti sono frequentemente prive della sostanza o delle risorse finanziarie disponibili alle controparti nei paesi sviluppati.
- e) Potrebbe anche esservi il pericolo che, a causa delle incertezze nel funzionamento dei sistemi di regolamento nei singoli mercati, possano insorgere pretese concorrenti rispetto ai titoli detenuti dai Comparti o da trasferire ai Comparti. Inoltre, i piani di compensazione potrebbero essere inesistenti o limitati o inadeguati per soddisfare le pretese della Società in qualunque di tali eventi.
- f) In alcuni paesi dell'Europa orientale vi sono incertezze riguardo alla proprietà dei beni immobili. Di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari emessi da società che possiedono simili beni immobili in Europa orientale potrebbero essere soggetti a un rischio accentuato.

V. ESPOSIZIONE GLOBALE E MISURAZIONE DEL RISCHIO

La Società può usare strumenti derivati i cui attivi sottostanti possono essere valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, per fini sia di copertura che di negoziazione.

Se le suddette operazioni riguardano l'uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti devono corrispondere alle disposizioni del Prospetto.

Se un comparto utilizza strumenti derivati per fini di investimento (negoziazione), può usare tali strumenti solo entro i limiti della propria politica di investimento.

1. Determinazione dell'esposizione globale

L'esposizione globale dei comparti deve essere calcolata in conformità con la circolare CSSF 11/512. I limiti all'esposizione globale devono essere osservati in maniera continuativa.

È responsabilità della Società di Gestione selezionare una metodologia appropriata per calcolare l'esposizione globale. Più specificamente, la selezione deve basarsi sull'autovalutazione, da parte della Società di Gestione, del profilo di rischio del Comparto risultante dalla sua politica di investimento (compreso il suo uso di strumenti finanziari derivati).

2. Metodologia di misurazione del rischio in base al profilo di rischio del Comparto

I Comparti sono classificati dopo un'autovalutazione del rispettivo profilo di rischio risultante dalla politica di investimento, compresa la strategia intrinseca di investimento in derivati che determina due metodologie di misurazione del rischio:

- a) La metodologia avanzata di misurazione del rischio, come ad esempio l'approccio Value-at-Risk (VaR) per calcolare l'esposizione globale dove:
 - Il Comparto adotta complesse strategie di investimento che rappresentano una parte non trascurabile della politica di investimento dei Comparti;
 - Il Comparto ha un'esposizione non trascurabile a derivati esotici; o

- L'approccio basato sugli impegni non rispecchia adeguatamente il rischio di mercato del portafoglio.

- b) La metodologia dell'approccio basato sugli impegni.

La Società di Gestione ha scelto la metodologia dell'approccio basato sugli impegni per tutti i Comparti della Società.

3. Calcolo dell'esposizione globale

- a) La metodologia di conversione degli impegni per i derivati standard è sempre il valore di mercato della posizione equivalente nell'attivo sottostante. Questo può essere sostituito dal valore nominale o dal prezzo dei contratti futures, se più conservativo;
- b) Per i derivati non standard si può usare un approccio alternativo, a condizione che l'importo totale dei derivati rappresenti una parte trascurabile del portafoglio del Comparto;
- c) Per i Comparti strutturati, il metodo di calcolo è descritto negli orientamenti ESMA/2011/112.

Uno strumento finanziario derivato non è tenuto in considerazione nel calcolo dell'impegno se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

- a) La posizione combinata detenuta dal Comparto in uno strumento finanziario derivato relativo a un attivo finanziario e al contante investito in attivi esenti da rischio è equivalente a detenere una posizione liquida nell'attivo finanziario in questione.
- b) Non si ritiene che lo strumento finanziario derivato generi alcuna esposizione incrementale e leva finanziaria o rischio di mercato.

L'impegno totale del Comparto verso strumenti finanziari derivati, limitato al 100% del valore netto totale del portafoglio, è quantificato come la somma, in termini di valore assoluto, dei singoli impegni, dopo i possibili accordi di compensazione e copertura.

PROFILO DELL'INVESTITORE

Dati gli obiettivi e le politiche di investimento della Società come sopra descritti, l'investimento nella Società può essere appropriato per gli investitori che cercano di investire in titoli a reddito fisso a breve termine o in strumenti di capitale e che perseguono la crescita del capitale nel lungo periodo. Gli investitori non devono essere alla ricerca di distribuzioni regolari di reddito, devono accettare i rischi associati a questo tipo di investimento, come riportato qui sopra in "Fattori di rischio", e devono essere in grado di sopportare la volatilità nel valore delle loro Quote.

LE QUOTE

La Società può emettere Quote di Classi differenti che rispecchiano i vari Comparti che il Consiglio di Amministrazione può decidere di aprire. All'interno di un Comparto, le Classi di Quote possono essere definite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in modo che corrispondano a (i) una specifica politica di distribuzione, per esempio dando diritto a distribuzioni ("**Quote a Distribuzione**") o non dando diritto a distribuzioni ("**Quote ad Accumulazione**") e/o (ii) una specifica struttura di addebiti di vendita e di riscatto e/o (iii) una specifica struttura di commissioni di gestione o consulenza e/o (iv) una specifica struttura di commissioni di distribuzione, (v) un importo di sottoscrizione o di partecipazione minimo specifico e/o (vi) qualsiasi altra caratteristica specifica applicabile a una classe.

Se all'interno di un Comparto sono emesse Classi di Quote differenti, i dettagli saranno descritti nel relativo Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Un Valore Patrimoniale Netto distinto, che differirà sulla base dei fattori variabili descritti qui sopra, sarà calcolato per ogni Classe all'interno di ciascun Comparto.

Le Quote in qualsiasi Comparto possono essere emesse su base nominativa o al portatore dietro richiesta dei detentori di quote. L'iscrizione del nome del detentore di quote nel registro delle Quote attesta il suo diritto di proprietà su tali Quote nominative.

Un detentore di Quote nominative dovrà ricevere una conferma scritta della posizione detenuta.

Un detentore di Quote al portatore dovrà ricevere una conferma scritta della posizione detenuta. La conferma scritta al portatore (se presente) deve essere emessa solo in denominazioni di 1, 10 o 100 Quote. Ai sensi di legge, le quote al portatore devono essere depositate presso un depositario incaricato di conservare tali quote al portatore mediante la tenuta di un registro. Non sarà emessa alcuna quota al portatore.

Tutte le Quote devono essere interamente versate; esse non hanno valore nominale e non comportano alcun diritto preferenziale o di prelazione. Ogni Quota della Società, a qualsiasi Comparto appartenga, dà diritto a un voto alle assemblee generali degli azionisti conformemente alle norme del Gran Ducato di Lussemburgo e all'Atto Costitutivo.

Le Quote frazionate nominative e al portatore saranno emesse a un millesimo di Quota, e tali Quote frazionate non daranno alcun diritto di voto ma autorizzeranno a partecipare ai risultati netti e ai proventi di liquidazione attribuibili alle Quote nel relativo Comparto su base proporzionale.

Se le Quote di un Comparto sono quotate sulla borsa valori del Lussemburgo, questo sarà specificato nella Parte B del Prospetto.

DESCRIZIONE DELLE QUOTE E DELLE CLASSI DI QUOTE

1. Classi di Quote

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di emettere, all'interno di ciascun Comparto, Classi distinte di Quote i cui attivi saranno investiti in comune ma nelle quali potrà essere applicata una specifica struttura, come detto in precedenza. I dettagli delle diverse Classi emesse all'interno di un Comparto saranno specificati nella Parte B del presente Prospetto.

La Società può emettere le seguenti categorie di Quote:

- a) Quote a Distribuzione (Quote di categoria "A" o "**Quote A**"), che ricevono un dividendo annuale e il cui Valore Patrimoniale Netto viene ridotto di un importo pari alla distribuzione effettuata,
- b) Quote ad Accumulazione (Quote di categoria "B" o "**Quote B**"), che non ricevono un dividendo e il cui Valore Patrimoniale Netto rimane invariato (con un conseguente un aumento percentuale del Valore Patrimoniale Netto globale attribuibile alle Quote di Classe B).

Per il momento, la Società può offrire le seguenti Classi di Quote all'interno di Comparti:

- a) Classi classiche (le "**Classi C**"), offerte a persone fisiche o giuridiche o a gestori patrimoniali professionisti o a investitori istituzionali che detengono le quote come parte dei loro attivi o che agiscono per conto di persone fisiche o giuridiche,
- b) Classi istituzionali (le "**Classi I**"), offerte solo a investitori istituzionali conformemente all'Articolo 174 (2) della Legge del 2010.

I dettagli di ogni Comparto specificheranno le Classi di Quote disponibili.

Ognuna di queste Classi può essere associata a una specifica struttura di commissioni e a importi di sottoscrizione minimi come specificato nel presente e nella B del presente Prospetto.

Gli investitori possono avere accesso alla sottoscrizione di Quote attraverso piani di risparmio ordinari.

2. Importi minimi di sottoscrizione e requisiti di partecipazione

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire gli importi di sottoscrizione e di partecipazione minimi iniziali per ogni Classe di Quote che, se applicabili, saranno specificati nel relativo Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre stabilire un importo di sottoscrizione minimo supplementare per i detentori di quote che desiderano aggiungere alla loro posizione una determinata Classe di Quote.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, di volta in volta, di derogare a qualsiasi importo minimo applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento, decidere di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote dei detentori di quote la cui partecipazione è inferiore all'importo di sottoscrizione minimo specificato per il relativo Comparto o che non soddisfano qualunque altro requisito di ammissibilità applicabile. In tal caso, il detentore di quote interessato riceverà un preavviso di un mese in modo da avere la possibilità di aumentare il proprio importo o di soddisfare il requisito di ammissibilità.

PROCEDURA DI SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RISCATTO

1. Sottoscrizione di Quote

Il prezzo di sottoscrizione per ogni Classe di Quote nel relativo Comparto (il “**Prezzo di Sottoscrizione**”) è il totale del Valore Patrimoniale Netto per Quota di tale Classe determinato nel Giorno di Valutazione applicabile e dell'onere di vendita indicato nella Parte B del presente Prospetto. Il Prezzo di Sottoscrizione è disponibile per l'ispezione presso la sede legale della Società.

Gli investitori le cui domande sono accettate riceveranno Quote emesse sulla base del Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote determinato nel Giorno di Valutazione successivo al ricevimento del modulo di domanda, a condizione che tale domanda sia ricevuta dalla Società al più tardi entro le ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione. Le domande ricevute dopo le ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione saranno trattate il successivo Giorno di Valutazione.

Gli ordini saranno generalmente inoltrati alla Società dal/i distributore/i o da qualsiasi loro agente nella data di ricevimento, a condizione che l'ordine sia ricevuto dal/i distributore/i o da qualsiasi loro agente prima della scadenza di volta in volta definita nell'ufficio presso il quale viene collocato l'ordine. Né il/i distributore/i né qualsiasi loro agente saranno autorizzati a rifiutarsi di collocare ordini, che sia allo scopo di beneficiare di una variazione di prezzo o per altri fini.

Gli investitori potrebbero dover compilare una domanda di acquisto per ciascuna Classe di Quote o altra documentazione soddisfacente per la Società o per il/i distributore/i o qualsiasi loro agente, che indichi che l'acquirente non è una US Person, secondo la definizione di tale termine data nell'Articolo 10 dell'Atto Costitutivo, o un suo delegato. I moduli di domanda contenenti tale dichiarazione sono disponibili presso la Società o presso il/i distributore/i o qualsiasi loro agente.

I pagamenti delle Quote possono essere effettuati nella valuta di riferimento della Società oppure nella valuta di riferimento del relativo Comparto o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.

I pagamenti delle sottoscrizioni devono essere effettuati entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del Prezzo di Sottoscrizione.

Se il pagamento è effettuato in una valuta diversa dalla valuta di riferimento del relativo Comparto, il costo di qualsiasi conversione valutaria sarà a carico del detentore di quote.

La Società si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi domanda in parte o in toto, nel qual caso il denaro pagato per la sottoscrizione o il relativo saldo, a seconda dei casi, sarà restituito al richiedente non appena possibile, ovvero di sospendere in qualsiasi momento e senza preavviso l'emissione di Quote in uno, più o tutti i Comparti.

Le conferme scritte della partecipazione (come appropriato) saranno inviate ai detentori di quote entro dieci Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Valutazione pertinente.

Non sarà emessa alcuna Quota in qualsiasi Comparto durante un periodo in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote in tale Comparto sarà sospeso dalla Società conformemente ai poteri ad essa riservati dall'Articolo 12 dell'Atto Costitutivo.

In caso di sospensione delle negoziazioni in Quote, la domanda sarà trattata nel primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

Al fine di contribuire alla lotta contro il riciclaggio di denaro, le domande di sottoscrizione devono includere una copia certificata (da una delle seguenti autorità: ambasciata, consolato, notaio, commissario di polizia) della (i) carta d'identità del sottoscrittore nel caso di persone fisiche, (ii) dell'atto costitutivo e di un estratto del registro di commercio per le persone giuridiche.

Inoltre, la Società è legalmente responsabile di identificare l'origine dei fondi trasferiti da banche non soggette a una procedura di identificazione uguale a quella richiesta dalle leggi del Gran Ducato di Lussemburgo. Le sottoscrizioni possono essere temporaneamente sospese fino a che tali fondi non siano stati correttamente identificati.

2. Conversione di Quote

I detentori di quote hanno il diritto, con riserva delle disposizioni specificate qui di seguito, di convertire la totalità o parte delle loro Quote di qualsiasi Classe di un Comparto in Quote di un'altra Classe esistente di tale Comparto o di un altro Comparto.

Tuttavia, il diritto di convertire le Quote è soggetto all'osservanza di qualsiasi condizione (compresi gli importi di sottoscrizione minimi) applicabile alla Classe nella quale deve essere effettuata la conversione.

Il tasso al quale saranno convertite le Quote di qualsiasi Comparto sarà determinato in riferimento al rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle Quote o delle Classi di Quote pertinenti, calcolato al Giorno di Valutazione delle Classi successivo al ricevimento dei documenti indicati di seguito.

Le conversioni di Quote o Classi di Quote di qualsiasi Comparto saranno soggette a una commissione basata sul rispettivo Valore Patrimoniale Netto delle Quote o Classi di Quote pertinenti come specificato nella Parte B del presente Prospetto. Tuttavia, tale importo potrebbe essere aumentato se la commissione di sottoscrizione applicata al Comparto originario era inferiore alla commissione di sottoscrizione applicata al Comparto nel quale le Quote saranno convertite. In tali casi, la commissione

di conversione non potrà superare l'importo della differenza fra il tasso di sottoscrizione applicato al Comparto nel quale le Quote saranno convertite e il tasso di sottoscrizione applicato alla sottoscrizione iniziale. Tale importo sarà pagabile al/i distributore/i.

Le Quote possono essere presentate per la conversione in qualsiasi Giorno di Valutazione.

Tutti i termini e le notifiche concernenti il riscatto di Quote saranno parimenti applicabili alla conversione di Quote.

Non verrà effettuata alcuna conversione di Quote finché la sede legale della Società non riceverà dal detentore di quote una domanda di conversione di Quote debitamente compilata.

Frazioni di Quote nominative e al portatore saranno emesse all'atto della conversione in un millesimo di Quota.

Le conferme scritte della partecipazione (come appropriato) saranno inviate ai detentori di quote entro dieci Giorni Lavorativi dopo il Giorno di Valutazione pertinente, unitamente al saldo risultante da tale conversione, se presente.

Nel convertire Quote di qualsiasi Classe di un Comparto in Quote di un'altra Classe e/o di un altro Comparto, un detentore di quote deve soddisfare i requisiti minimi applicabili di investimento iniziale imposti dal Comparto acquisito.

Se, in seguito a una domanda di conversione, il numero di Quote detenute da qualsiasi detentore di quote in un Comparto scendesse al di sotto del numero minimo indicato nella sezione "Investimento minimo iniziale e successivo" delle Informazioni Specifiche per ogni Comparto, la Società potrà trattare tale richiesta come una richiesta di convertire l'intera partecipazione di tale detentore di quote.

Le Quote di qualsiasi Comparto non saranno convertite nei casi in cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota o Classe di Quote in tale Comparto sia sospeso dalla Società conformemente all'Articolo 12 dell'Atto Costitutivo.

In caso di sospensione delle negoziazioni in Quote, la domanda di conversione sarà trattata nel primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

3. Riscatto di Quote

Ogni detentore di quote della Società può richiedere in qualsiasi momento alla Società di riscattare in qualunque Giorno di Valutazione la totalità o parte delle Quote o Classi di Quote detenute da tale detentore di quote in qualsiasi Comparto.

I detentori di quote che desiderano far riscattare la totalità o parte delle loro Quote devono presentare domanda scritta alla sede legale della Società.

Il/I distributore/i e i loro agenti devono trasmettere le domande di riscatto alla Società per conto dei detentori di quote.

Le domande di riscatto devono contenere le seguenti informazioni (se applicabile): l'identità e l'indirizzo del detentore di quote che richiede il riscatto, il numero di Quote da riscattare, la Classe di Quote pertinente, se presente, del Comparto, se le Quote sono emesse con o senza una conferma scritta delle Quote, il nome a cui tali Quote sono registrate e i dati della persona a favore della quale deve essere effettuato il pagamento. Tutti i documenti necessari per completare il riscatto devono essere allegati a tale domanda.

Le Quote dei detentori di quote le cui domande di riscatto sono accettate saranno riscattate in qualsiasi Giorno di Valutazione, a condizione che le domande siano state ricevute dalla Società prima delle ore 16.00, ora del Lussemburgo, del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione. Le domande ricevute dopo le ore 16.00 del Giorno Lavorativo precedente il Giorno di Valutazione saranno trattate il successivo Giorno di Valutazione.

Le Quote saranno riscattate a un prezzo (il “**Prezzo di Riscatto**”) basato sul Valore Patrimoniale Netto per Quota o Classe di Quote nel relativo Comparto determinato nel primo Giorno di Valutazione successivo al ricevimento della domanda di riscatto, potenzialmente ridotto di una commissione, come indicato nella Parte B del presente Prospetto.

Il Prezzo di Riscatto sarà pagato al massimo entro cinque Giorni Lavorativi dopo il calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente.

Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su un conto indicato dal detentore di quote, a spese di tale detentore di quote e a suo rischio.

Il pagamento del Prezzo di Riscatto sarà effettuato automaticamente nella valuta di riferimento del relativo Comparto, salvo diverse istruzioni da parte del detentore di quote; in tal caso il pagamento potrà essere effettuato nella valuta di riferimento della Società o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile, e qualunque costo di conversione valutaria sarà dedotto dall'importo pagabile a tale detentore di quote.

Il Prezzo di Riscatto può essere superiore o inferiore al prezzo pagato al momento della sottoscrizione o dell'acquisto.

Le Quote di qualsiasi Comparto non saranno riscattate se il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota o Classe di Quote in tale Comparto sarà sospeso dalla Società conformemente all'Articolo 12 dell'Atto Costitutivo.

Una simile sospensione dovrà essere comunicata in tutti i modi appropriati ai detentori di quote che hanno presentato una domanda di riscatto così sospesa. In caso di sospensione delle negoziazioni in Quote, la domanda sarà trattata nel primo Giorno di Valutazione successivo alla fine di tale periodo di sospensione.

Se, in seguito a una domanda di riscatto, il numero di Quote o Classi di Quote detenute da qualsiasi detentore di quote in un Comparto scendesse al di sotto degli importi minimi per ciascuna Classe di Quote nel relativo Comparto come indicato nella Parte B del Prospetto, la Società potrà trattare tale richiesta come una richiesta di riscattare l'intera partecipazione di tale detentore di quote.

Salvo ove altrimenti indicato nei dettagli di ogni Comparto, se nel Giorno di Valutazione le domande di riscatto ai sensi dell'Articolo 8 dell'Atto Costitutivo e le domande di conversione ai sensi dell'Articolo 9 dell'Atto Costitutivo si riferiscono a più del 10% delle Quote in emissione in uno specifico Comparto, o in caso di una forte volatilità del mercato o dei mercati nei quali investe uno specifico Comparto, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere che parte o la totalità di tali domande di riscatto o conversione sia differita per il periodo che il Consiglio di Amministrazione riterrà essere nel miglior interesse del Comparto, ma normalmente non superiore ai 30 giorni. In ogni caso, una commissione di uscita pari al massimo all'1% del Valore Patrimoniale Netto per Quota del relativo Comparto potrà essere addebitata ai detentori di quote che presentano una domanda di riscatto o di conversione a copertura dei corrispondenti costi di vendita del portafoglio sottostante. Il tasso di tale commissione di uscita sarà uguale per tutti i detentori di quote che hanno presentato domanda di riscatto o conversione delle loro quote nello stesso Giorno di Valutazione. La commissione di uscita dovrà tornare al Comparto dal quale è stato effettuato il riscatto o la conversione. Nel primo Giorno di Valutazione dopo tale periodo, queste domande di riscatto e conversione saranno soddisfatte in via prioritaria rispetto alle domande successive.

Salvo ove altrimenti indicato nei dettagli di ogni Comparto, qualora il valore degli attivi netti di qualsiasi Comparto in un determinato Giorno di Valutazione sia calato a un importo che la Società ha stabilito essere il livello minimo affinché tale Comparto operi in un modo economicamente efficiente, o in caso di un cambiamento significativo della situazione economica o politica ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione, scegliere di riscattare tutte, ma non meno di tutte, le Quote di tale Comparto in quel momento in circolazione al Valore Patrimoniale Netto per Quota in tale Comparto (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. La Società trasmetterà un preavviso di riscatto di almeno 30 giorni a tutti i detentori delle Quote da riscattare. I proventi dei riscatti corrispondenti alle Quote non consegnate alla data del riscatto obbligatorio delle Quote pertinenti da parte della Società possono essere tenuti presso la Banca Depositaria per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di tale riscatto obbligatorio; decorso tale termine, tali proventi saranno tenuti trattenuti in custodia presso la *Caisse des Consignations*. Inoltre, salvo ove diversamente indicato nei dettagli di ogni Comparto, qualora gli attivi di qualsiasi Comparto non raggiungano o scendano al di sotto di un livello al quale il Consiglio di Amministrazione ritiene possibile la gestione, il Consiglio di Amministrazione può decidere la fusione di un Comparto con uno o più Comparti della Società secondo le modalità descritte nelle “INFORMAZIONI GENERALI”, sotto-paragrafo 4) “Scioglimento e fusione di Comparti”.

L’Atto Costitutivo contiene nell’Articolo 10 disposizioni che consentono alla Società di riscattare obbligatoriamente le Quote detenute da US Person.

4. Protezione contro late trading e market timing

Il Consiglio di Amministrazione non consentirà consapevolmente investimenti associati a prassi di market timing o late trading o altre prassi di moltiplicazione eccessiva delle operazioni, in quanto simili prassi potrebbero influire negativamente sugli interessi dei detentori di quote. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà sottoscrizioni, conversioni o riscatti da parte di detentori di quote sospettati di simili prassi e adottare, a seconda del caso, qualsiasi altra decisione che possa ritenere idonea per tutelare gli interessi degli altri detentori di quote.

Il market timing è da intendersi come un metodo di arbitraggio attraverso il quale un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente unità o quote dello stesso OIC in un breve periodo di tempo, approfittando delle differenze temporali e/o di imperfezioni o carenze nel metodo di determinazione del valore patrimoniale netto dell’OIC.

Il late trading è da intendersi come l’accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o riscatto dopo il limite di tempo fissato per l’accettazione degli ordini (cut-off time) nel giorno pertinente e l’esecuzione di tale ordine al prezzo basato sul valore patrimoniale netto applicabile in quello stesso giorno.

DETERMINAZIONE DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO

1. Calcolo e pubblicazione

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote in relazione a ciascun Comparto sarà determinato nella valuta di riferimento di tale Comparto.

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote in un Comparto deve essere calcolato al rispettivo Giorno di Valutazione (come definito di seguito), dividendo gli attivi netti attribuibili a ogni Classe della Società attribuibile a tale Comparto (vale a dire il valore della parte di attività meno la parte di passività attribuibile a tale Classe di Quote nel Comparto in un simile Giorno di Valutazione) per il numero totale di Quote di tali Classi nel Comparto pertinente in quel momento in circolazione.

Se, in seguito alla determinazione del Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote nel relativo Giorno di Valutazione, si è verificata una variazione sostanziale nelle quotazioni sui mercati sui quali è negoziata o quotata una parte significativa degli investimenti attribuibili al relativo Comparto, la Società potrà, al fine di salvaguardare gli interessi dei detentori di quote e della Società, annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda valutazione. Tutte le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione devono essere trattate sulla base di questa seconda valutazione.

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote è determinato nel giorno specificato per ogni Comparto nella Parte B del presente Prospetto (il “**Giorno di Valutazione**”) sulla base del valore degli investimenti sottostanti del relativo Comparto, determinato come segue:

- (a) Il valore di disponibilità liquide o in deposito, cambiali a vista, tratte e crediti a breve termine, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati e non ancora ricevuti è considerato il loro complessivo ammontare, salvo quando risulti improbabile che lo stesso sia pagato o ricevuto per intero; in tal caso il valore è determinato solo dopo aver effettuato un ribasso che si ritiene appropriato in questo caso per rispecchiare il valore reale.
- (b) Il valore di ogni titolo e/o strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario quotato o negoziato su qualsiasi borsa valori si baserà sul suo ultimo prezzo di chiusura sulla borsa valori che costituisce normalmente il mercato principale per tale titolo e/o strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario, noto alla fine del giorno che precede il pertinente Giorno di Valutazione.
- (c) Il valore di ogni titolo e/o strumento finanziario derivato e/o strumento del mercato monetario negoziato su qualunque altro mercato regolamentato si baserà sul suo ultimo prezzo di chiusura noto, che è normalmente disponibile alla fine del giorno precedente il pertinente Giorno di Valutazione.
- (d) Le Quote o unità in fondi di investimento aperti saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto calcolato disponibile.
- (e) Gli swap sono valutati al loro fair value sulla base dei titoli sottostanti.
- (f) Nel caso in cui qualsiasi attivo non sia quotato o negoziato su una borsa valori o su un altro mercato regolamentato, o se, relativamente agli attivi quotati o negoziati su una borsa valori su un altro mercato regolamentato di cui sopra, il prezzo determinato ai sensi dei sotto-paragrafi da (b) a (e) non è rappresentativo del valore equo di mercato degli attivi pertinenti, il valore di tali attivi si baserà sul prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile determinato prudentemente e in buona fede.
- (g) Tutti gli altri titoli e altri attivi sono valutati al valore equo di mercato determinato in buona fede conformemente alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I ricavi netti dall’emissione di Quote nel relativo Comparto sono investiti nel portafoglio specifico di attivi che costituisce tale Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione manterrà per ogni Comparto un portafoglio separato di attivi. Come tra i detentori di quote, ogni portafoglio di attivi sarà investito a esclusivo vantaggio del relativo Comparto e ogni Comparto sarà trattato come un’entità giuridica a sé stante. Gli attivi di un particolare Comparto sono applicabili solo ai debiti, agli impegni e alle obbligazioni di tale Comparto.

Il valore di tutti gli attivi e passivi non espressi nella valuta di riferimento di un Comparto saranno convertiti nella valuta di riferimento di tale Comparto al tasso di cambio vigente in Lussemburgo nel pertinente Giorno di Valutazione. Se tali quotazioni non sono disponibili, il tasso di cambio sarà

determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o conformemente alle procedure da questo stabilite.

Il Consiglio di Amministrazione, a propria discrezione, può consentire l'utilizzo di altri metodi di valutazione qualora ritenga che tale valutazione rispecchi meglio il fair value di qualunque attivo.

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote e i prezzi di emissione, riscatto e conversione per le Quote in ogni Comparto possono essere ottenuti durante l'orario di lavoro presso la sede legale della Società e saranno pubblicati sui giornali stabiliti per ogni Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

2. Sospensione temporanea del calcolo

Salvo ove altrimenti indicato nei dettagli di ogni Comparto, la Società può sospendere temporaneamente il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote e l'emissione, il riscatto e la conversione delle Quote durante:

- (a) qualsiasi periodo in cui le principali borse valori o altri mercati sui quali è di volta in volta quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto sono chiusi per ragioni diverse dalle festività ordinarie, o in cui le operazioni su tali borse valori o mercati sono soggette a restrizioni o sospese, a condizione che tale restrizione o sospensione influisca sulla valutazione degli investimenti della Società attribuibili a tale Comparto ivi quotato;
- (b) il persistere di qualsiasi situazione che secondo il parere del Consiglio di Amministrazione costituisce un'emergenza, in conseguenza della quale la cessione o la valutazione degli attivi posseduti dalla Società attribuibili a tale Comparto sarebbe impraticabile;
- (c) qualsiasi periodo in cui la Società non è in grado di rimpatriare fondi allo scopo di effettuare pagamenti per il riscatto di Quote di tale Comparto, o in cui qualsiasi trasferimento di fondi coinvolti nel realizzo o nell'acquisizione di investimenti o nei pagamenti dovuti al riscatto di Quote non può essere effettuato, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, ai normali tassi di cambio;
- (d) quando, per qualunque altro motivo, i prezzi di qualsiasi investimento posseduto dalla Società attribuibile a tale Comparto non possono essere accertati tempestivamente o in modo preciso;
- (e) dopo la pubblicazione di un avviso di convocazione di un'assemblea generale degli azionisti allo scopo di deliberare la liquidazione della Società;
- (f) quando un Comparto si fonde con un altro Comparto o con un altro OICVM (o un comparto di tale altro OICVM), a condizione che tale sospensione sia giustificata dalla protezione dei detentori di quote; e/o
- (g) quando una classe di quote o un Comparto è un Feeder di un altro OICVM, se il calcolo del valore patrimoniale netto di tale OICVM Master o del comparto o della classe di quote è sospeso.

La notifica di inizio e fine di qualsiasi periodo di sospensione dovrà essere comunicata dalla Società a tutti i detentori di quote tramite pubblicazione e potrà essere inviata ai detentori di quote interessati, ossia a quei detentori di quote che hanno presentato domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione di Quote per le quali il calcolo del Valore Patrimoniale Netto è stato sospeso.

Qualsiasi domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione di Quote è irrevocabile tranne in caso di sospensione del calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Quota nel Comparto pertinente, nel qual caso i detentori di quote potranno dare notifica della loro intenzione di ritirare la domanda. Se la Società non riceverà alcuna notifica in tal senso, tale domanda sarà trattata nel primo Giorno di Valutazione successivo alla fine del periodo di sospensione.

POLITICA DI DISTRIBUZIONE

Il principale obiettivo di investimento della Società è il raggiungimento di una crescita del capitale nel lungo periodo.

Di conseguenza non è previsto il pagamento di alcun dividendo ai detentori di quote dei vari Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di proporre il pagamento di un dividendo in qualsiasi momento.

Ciononostante, alcuni Comparti, come specificato nella Parte B del presente Prospetto, emetteranno quote a distribuzione. Tali quote autorizzeranno i loro detentori al ricevimento di dividendi.

In ogni caso, non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se ciò dovesse far calare il Valore Patrimoniale Netto della Società sotto EUR 1.250.000.

I dividendi non rivendicati entro cinque anni dalla loro data di scadenza decadranno e torneranno alle Quote nel Comparto pertinente.

SOCIETÀ DI GESTIONE

Ai sensi di un Contratto di Servizi di Gestione del 19 marzo 2015, Mediobanca Management Company S.A., con sede legale in 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, è stata nominata società di gestione (la “**Società di Gestione**”) della Società. La Società di Gestione sarà responsabile su base giornaliera, sotto la responsabilità generale e la vigilanza del Consiglio di Amministrazione, di fornire servizi amministrativi, di commercializzazione, di gestione degli investimenti e di consulenza relativamente alla Società. Il Contratto di Servizi di Società di Gestione può essere disdetto da qualsiasi parte dello stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi.

La Società di Gestione ha la possibilità di delegare una o tutte queste funzioni a parti terze. La Società di Gestione ha delegato le funzioni amministrative all’Agente Amministrativo e le funzioni di conservazione del registro e trasferimento al Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti. La Società di Gestione ha delegato i servizi di gestione degli investimenti per alcuni Comparti specifici a un Gestore degli Investimenti e le funzioni di commercializzazione e distribuzione al/i distributore/i incaricato/i.

La Società di Gestione è stata costituita il 15 maggio 2008 come *société anonyme* con durata illimitata. Al 15 maggio 2008 la Società di Gestione ha un capitale sottoscritto e versato di EUR 500.000. La Società di Gestione è membro del Gruppo Mediobanca ed è stata approvata come società di gestione regolamentata dal capitolo 15 della Legge del 2010.

La Società di Gestione applica una politica retributiva in linea con la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni.

La politica retributiva definisce i principi applicabili alla retribuzione del senior management, di tutti i membri del personale che hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli organismi finanziari così come di tutti i membri del personale che svolgono funzioni di controllo indipendenti.

La politica retributiva promuove ed è coerente con una sana ed efficace gestione dei rischi e non incoraggia l’assunzione di rischi in maniera incoerente con l’Atto Costitutivo o con il Prospetto.

La politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, della Società e dei detentori di quote della Società e include le misure volte a evitare i conflitti di interessi.

La retribuzione variabile è pagata dalla Società di Gestione sulla base della valutazione della performance definita nell'ambito di un quadro di riferimento pluriennale appropriato al periodo di detenzione raccomandato ai detentori di quote della Società al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulla performance a più lungo termine della Società e sui suoi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti retributive basate sulla performance sia spalmato sullo stesso periodo.

Le componenti fisse e variabili della retribuzione totale pagata dalla Società di Gestione sia adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenti una percentuale sufficientemente elevata della retribuzione totale per consentire l'adozione di una politica totalmente flessibile in materia di componenti retributive variabili, compresa la possibilità di non pagare alcuna componente retributiva variabile.

I dettagli della politica retributiva aggiornata compresi, a mero titolo esemplificativo ulteriori dettagli e informazioni sulle modalità di calcolo della retribuzione e dei vantaggi e l'identità delle persone responsabili per l'attribuzione della retribuzione e dei vantaggi (compresi i membri del comitato retribuzione) sono disponibili all'indirizzo <https://www.mediobancamanagementcompany.com/>. Una copia cartacea della politica retributiva o una sua sintesi possono essere ottenute gratuitamente presso la Società di Gestione, dietro richiesta.

La politica retributiva viene rivista almeno a cadenza annuale.

DISTRIBUTORE/I

La Società di Gestione ha nominato:

- CheBanca! S.p.A. quale distributore per la commercializzazione e promozione delle Quote della Società in ogni Comparto, ai sensi di un accordo del 19 marzo 2015 stipulato tra CheBanca! S.p.A. e la Società di Gestione.
- Allfunds Bank S.A.U. (filiale di Milano), per la commercializzazione e promozione delle Quote della Società in ogni Comparto solo per fini di vendita al dettaglio, ai sensi di un accordo del 23 gennaio 2014, successivamente modificato il 19 marzo 2015, stipulato tra Allfunds Bank S.A.U. (filiale di Milano) e la Società di Gestione.

Inoltre, la Società di Gestione ha la facoltà di nominare ulteriori distributori.

Gli accordi di distribuzione sono stipulati per un periodo di tempo illimitato a partire dalla data della loro sottoscrizione e possono essere rescissi da qualunque delle parti con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. La Società di Gestione ha però la facoltà di rescindere tali accordi con effetto immediato ove ciò sia nel miglior interesse dei detentori di quote.

Il/I distributore/i sono autorizzati a trattenere un onere di vendita calcolato sul Valore Patrimoniale Netto per Quota del Comparto nel Giorno di Valutazione pertinente.

Il/I distributore/i possono essere coinvolti nella raccolta degli ordini di sottoscrizione e di riscatto per conto della Società e di qualsiasi Comparto e possono, in questo caso, fornire un servizio d'intestazione per gli investitori che acquistano Quote attraverso il/i distributore/i. Gli investitori possono scegliere di avvalersi di tale servizio d'intestazione in virtù del quale l'intestatario deterrà le Quote a proprio nome e per conto degli investitori, i quali saranno autorizzati, in qualsiasi momento, a rivendicare il pieno diritto alle Quote e, al fine di abilitare l'intestatario a votare a qualsiasi assemblea generale degli azionisti, dovranno fornire all'intestatario istruzioni di voto specifiche o generiche in tal senso. Fatto salvo quanto precede, gli investitori possono anche investire direttamente nella Società senza avvalersi del servizio d'intestazione.

La Società di Gestione, la Società e il/i distributore/i soddisferanno in ogni momento tutti gli obblighi imposti in materia di riciclaggio di denaro e, in particolare, le leggi modificate del Lussemburgo del 5 aprile 1993, del 12 novembre 2004 e le relative circolari e normative emesse dall'autorità di vigilanza del Lussemburgo (in particolare il Regolamento CSSF N°12-02 del 14 dicembre 2012) sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, nonché qualunque altra legge e normativa applicabile, come di volta in volta modificata o rivista.

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E CONSULENTE/I DI INVESTIMENTO

La Società di Gestione può delegare i propri servizi di gestione di investimento a un gestore degli investimenti delegato (il “**Gestore degli Investimenti**”). Il Gestore degli Investimenti gestirà l’investimento e il reinvestimento degli attivi del/i Comparto/i in conformità con i suoi obiettivi di investimento e con le restrizioni all’investimento e all’indebitamento, sotto la responsabilità generale del Consiglio di Amministrazione.

I dettagli di ogni Comparto specificheranno quando è stato approvato un Gestore degli Investimenti.

Il Gestore degli Investimenti avrà la facoltà di delegare, con la previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Gestione e a proprie spese, le proprie funzioni, decisioni, privilegi e obblighi ivi previsti, o parte di essi, a qualsiasi persona, impresa o società (il “**Gestore Aggiunto degli Investimenti**”) che riterrà appropriata, a condizione che il Gestore degli Investimenti rimanga responsabile ai sensi del presente per qualsiasi perdita o omissione di tale persona, impresa o società come se tale azione o omissione fosse sua propria, ma non per qualsiasi errore di giudizio o errore di legge commesso in buona fede da tale persona, impresa o società nell’esecuzione dei compiti ad essa delegati. Le informazioni sul Gestore Aggiunto degli Investimenti, se presenti, saranno specificate nella Parte B del presente Prospetto.

Inoltre, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti possono nominare uno o più consulenti di investimento che dovranno fornire consulenza e raccomandazioni alla Società di Gestione o al Gestore degli Investimenti in merito all’investimento dei portafogli dei Comparti.

BANCA DEPOSITARIA E AGENTE DELEGATO AI PAGAMENTI

La Società ha nominato BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo (la “**Banca Depositaria**”) quale depositaria dei suoi attivi secondo i termini di un accordo scritto del 20 maggio 2016 (l’“**Accordo di Banca Depositaria**”) tra la Banca Depositaria, la Società e la Società di Gestione.

BNP Paribas Securities Services Luxembourg è una filiale di BNP Paribas Securities Services SCA, una controllata al 100% di BNP Paribas SA. BNP Paribas Securities Services SCA è una banca autorizzata costituita in Francia come *Société en Commandite par Actions* (società in accomandita per azioni) con il N. 552 108 011, autorizzata dalla *Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution* (ACPR) e sottoposta alla vigilanza della *Autorité des Marchés Financiers* (AMF), con sede legale in 3 rue d’Antin, 75002 Parigi, che opera attraverso la sua filiale di Lussemburgo, il cui ufficio è in 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, ed è sottoposta alla vigilanza della CSSF.

La Banca Depositaria svolge tre tipi di funzioni, ossia (i) i compiti di vigilanza (come definiti nell’Articolo 34(1) della Legge del 2010), (ii) il monitoraggio dei flussi di cassa della Società (come previsto nell’Articolo 34(2) della Legge del 2010) e (iii) la custodia degli attivi della Società (come previsto nell’Articolo 34(3) della Legge del 2010).

Conformemente ai suoi compiti di vigilanza, la Banca Depositaria è tenuta a:

- a) garantire che la vendita, l’emissione, il riscatto e la cancellazione delle Quote effettuati per conto della Società avvengano in conformità con la Legge del 2010 e con l’Atto Costitutivo,
- b) garantire che il valore delle Quote sia calcolato in conformità con la Legge del 2010 e con l’Atto Costitutivo,
- c) eseguire le istruzioni della Società o della Società di Gestione che agisce per conto della Società, salvo ove queste siano in conflitto con la Legge del 2010 e con l’Atto Costitutivo,

- d) garantire che, nelle operazioni che coinvolgono gli attivi della Società, qualsiasi corrispettivo sia versato alla Società entro i limiti di tempo abituali,
- e) garantire che i ricavi della Società siano attribuiti in conformità con la Legge del 2010 e con l'Atto Costitutivo.

Il principale obiettivo della Banca Depositaria è tutelare gli interessi dei detentori di quote della Società, che prevalgono sempre su qualsiasi interesse commerciale.

Potrebbero sorgere conflitti di interessi se e quando la Società o la Società di Gestione intrattengono altre relazioni d'affari con BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo parallelamente a una designazione di BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo quale Banca Depositaria.

Tali altre relazioni d'affari possono riguardare servizi concernenti:

- L'esternalizzazione/delega di funzioni di middle o back office (ad es. elaborazione di operazioni, mantenimento di posizioni, monitoraggio della conformità degli investimenti post-negoziazione, gestione delle garanzie, valutazione OTC, amministrazione dei fondi compreso il calcolo del valore patrimoniale netto, agenzia di trasferimento, servizi di negoziazione fondi) in cui BNP Paribas Securities Services o le sue collegate fungono da agente della Società o della Società di Gestione, o
- La selezione di BNP Paribas Securities Services o delle sue collegate come controparte o fornitore di servizi accessori per questioni quali l'esecuzione di cambi, il prestito titoli, i finanziamenti ponte.

La Banca Depositaria è tenuta a garantire che qualsiasi operazione riguardante tali relazioni d'affari tra la Banca Depositaria e un'entità dello stesso gruppo della Banca Depositaria sia effettuata in regime di libera concorrenza e sia nel miglior interesse dei detentori di quote.

Per affrontare qualsiasi situazione di conflitti di interessi, la Banca Depositaria ha implementato e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interessi che mira segnatamente a:

- a) Identificare e analizzare le potenziali situazioni di conflitti di interessi;
- b) Registrare, gestire e monitorare le situazioni di conflitti di interessi mediante:
 - L'affidamento su misure permanenti poste in essere per affrontare i conflitti di interessi come la separazione dei compiti, la separazione delle linee di reporting, elenchi privilegiati per i membri del personale;
 - L'implementazione di una gestione caso per caso al fine di (i) adottare appropriate misure preventive quali compilare un nuovo elenco di controllo, implementare una nuova muraglia cinese (attraverso la separazione funzionale e gerarchica dei propri compiti di Banca Depositaria da altre attività), assicurarsi che le operazioni siano svolte in regime di libera concorrenza e/o informare i detentori di quote interessati della Società, o (ii) rifiutarsi di svolgere l'attività che dà luogo al conflitto di interessi;
 - L'implementazione di una politica deontologica;
 - La registrazione di una cartografia dei conflitti di interessi che permetta di creare un repertorio delle misure permanenti poste in essere per tutelare gli interessi della Società; o
 - Lo sviluppo di procedure interne concernenti, per esempio, (i) la nomina di fornitori di servizi che possono generare conflitti di interessi, (ii) nuovi prodotti/attività della Banca Depositaria al fine di valutare qualsiasi situazione che comporti un conflitto di interessi.

Nel caso in cui insorgano simili conflitti di interessi, la Banca Depositaria si impegnerà a compiere tutti i ragionevoli sforzi per risolvere equamente tali conflitti di interessi (tenendo conto dei rispettivi obblighi e doveri) e a garantire che la Società e i detentori di quote siano trattati equamente.

La Banca Depositaria può delegare a parti terze la custodia degli attivi della Società subordinatamente alle condizioni previste nelle leggi e normative applicabili e alle disposizioni dell'Accordo di Banca Depositaria. Il processo di nomina di tali delegati e la loro vigilanza continua segue i più elevati standard di qualità, compresa la gestione di qualsiasi potenziale conflitto di interessi che possa derivare da una simile nomina. Tali delegati devono essere soggetti a un efficace regolamento prudenziale (compresi i requisiti patrimoniali minimi, la vigilanza nella giurisdizione interessata e la revisione esterna periodica) per la custodia degli strumenti finanziari. La responsabilità della Banca Depositaria non sarà in alcun modo influenzata da tali deleghe.

Un potenziale rischio di conflitti di interessi potrebbe verificarsi nelle situazioni in cui i delegati potrebbero avviare o intrattenere una relazione d'affari e/o commerciale separata con la Banca Depositaria parallelamente alla relazione di delega della custodia.

Al fine di evitare il concretizzarsi di simili potenziali conflitti di interessi, la Banca Depositaria ha implementato e mantiene un'organizzazione interna in cui le relazioni d'affari e/o commerciali separate non hanno alcun influsso sulla scelta del delegato o sul monitoraggio della performance dei delegati ai sensi dell'accordo di delega.

Un elenco di tali delegati e sotto-delegati per i compiti di custodia è disponibile sul sito web <http://securities.bnpparibas.com/solutions/depositary-bank-trustee-services.html>.

Tale elenco potrebbe essere aggiornato di volta in volta.

Informazioni aggiornate sui compiti di custodia della Banca Depositaria, come pure un elenco delle deleghe e sotto-deleghe e dei conflitti di interessi che potrebbero sorgere si possono ottenere, gratuitamente e dietro richiesta, presso la Banca Depositaria.

Informazioni aggiornate sui compiti della Banca Depositaria e sui conflitti di interessi che potrebbero sorgere sono disponibili agli investitori dietro richiesta.

BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo agirà anche in veste di agente principale delegato ai pagamenti. Nella sua veste di agente principale delegato ai pagamenti, BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo è responsabile della distribuzione degli utili e dei dividendi ai detentori di quote.

La Società o la Società di Gestione che agisce per conto della Società può sollevare la Banca Depositaria dai suoi compiti con un preavviso scritto di novanta (90) giorni alla Banca Depositaria. Analogamente, la Banca Depositaria può dimettersi dai propri compiti con un preavviso scritto di novanta (90) giorni alla Società. In tal caso dovrà essere nominato un nuovo depositario che svolga i compiti e assuma le responsabilità della Banca Depositaria, come definiti nell'accordo firmato a tal fine. La sostituzione della Banca Depositaria deve avvenire entro due mesi.

CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE PER I TRASFERIMENTI

La Società di Gestione ha inoltre nominato BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo quale conservatore del registro e agente per i trasferimenti per la Società (il "**Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti**").

Nella sua veste di conservatore del registro e agente per i trasferimenti, il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti è responsabile di gestire l'elaborazione della sottoscrizione di Quote, trattare le domande di riscatto e conversione e accettare i trasferimenti di fondi, conservare il registro dei detentori di quote della Società, accettare i certificati presentati per la sostituzione, il riscatto o la conversione e trasmettere e sorvegliare l'invio per posta di dichiarazioni, relazioni, notifiche e altri documenti ai Detentori di Quote.

I diritti e i doveri di BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo in qualità di conservatore del registro e agente per i trasferimenti sono disciplinati da un accordo stipulato a tempo

indeterminato il 6 settembre 2013. Ognuna della parti può rescindere l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi.

AGENTE DOMICILIATARIO E PER LA QUOTAZIONE

La Società ha nominato BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo, quale suo agente domiciliatario e per la quotazione (rispettivamente l'“**Agente Domiciliatario**” e l'“**Agente per la Quotazione**”).

Nella sua veste di agente domiciliatario, in conformità con i termini dell'accordo e i requisiti del Prospetto e dell'Atto Costitutivo, l'Agente Domiciliatario è responsabile tra le altre cose di ricevere qualsiasi corrispondenza indirizzata alla Società, preparare e inviare ai Detentori di Quote tutte le relazioni, le notifiche, gli avvisi di convocazione, le pubblicazioni, le procure e gli altri documenti generati nel corso della durata della Società, redigere il verbale di tutte le riunioni della Società comprese le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le assemblee degli azionisti e preparare le pubblicazioni legali, così come svolgere tutti gli incarichi di segreteria e amministrativi.

Nella sua veste di agente per la quotazione, l'Agente per la Quotazione provvederà su istruzione della Società a quotare le Quote, ove necessario, sulla Borsa valori del Lussemburgo. Se le Quote sono quotate sulla Borsa valori del Lussemburgo, ciò sarà specificato nei dettagli del relativo Comparto.

I diritti e i doveri di BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo in qualità Agente Domiciliatario e per la Quotazione sono disciplinati da un accordo stipulato a tempo indeterminato il 29 luglio 2013 e successivamente modificato il 19 marzo 2015. Ognuna della parti può rescindere l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi.

AGENTE AMMINISTRATIVO

La Società di Gestione ha inoltre nominato BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo quale agente amministrativo per la Società (l'“**Agente Amministrativo**”).

Nella sua veste di agente amministrativo, questa sarà responsabile per tutti i compiti amministrativi previsti dal diritto del Lussemburgo e in particolare per la tenuta dei libri contabili e il calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Quote come richiesto dal diritto del Lussemburgo.

I diritti e i doveri di BNP Paribas Securities Services, filiale di Lussemburgo in qualità di agente amministrativo sono disciplinati da un accordo stipulato a tempo indeterminato il 6 settembre 2013. Ognuna della parti può rescindere l'accordo con un preavviso scritto di tre mesi.

ONERI E SPESE

1. Informazioni generali

La Società attinge agli attivi del relativo Comparto per pagare tutte le spese a carico della Società tra cui, a mero titolo esemplificativo, le spese di formazione, le commissioni dovute alla Società di Gestione compresa la commissione per la gestione degli investimenti e la commissione per la gestione dei rischi, le commissioni e spese dovute alla società di revisione e ai revisori dei conti, alla Banca Depositaria e ai suoi corrispondenti, all'Agente Domiciliatario, al Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti, al/i distributore/i, all'Agente per la Quotazione, all'Agente Principale Delegato ai Pagamenti, a qualsiasi rappresentante permanente nei luoghi di registrazione, nonché a qualsiasi altro agente impiegato dalla Società, la retribuzione (eventuale) dei membri del Consiglio di Amministrazione e le loro ragionevoli spese vive, la copertura assicurativa e le ragionevoli spese di viaggio associate alle riunioni del consiglio, le commissioni e spese per servizi legali e di revisione, qualsiasi commissione e spesa riguardante la registrazione e il mantenimento della registrazione della Società presso qualsiasi agenzia governativa o borsa valori nel Gran Ducato di Lussemburgo e in

qualsiasi altro paese, le spese di reporting e di pubblicazione, inclusi i costi per la preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, memorandum esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione, i costi di qualsiasi relazione ai detentori di quote, tutte le imposte, i dazi, gli oneri governativi e affini e tutte le altre spese operative, compreso il costo per l'acquisto e la vendita di attivi, gli interessi, gli oneri bancari e le spese di intermediazione, di affrancatura, telefoniche e del telex. La Società può maturare spese amministrative e di altro genere, regolari o ricorrenti, sulla base di un importo stimato per periodi annuali o di diversa durata.

Nel caso in cui qualsiasi passività della Società non possa essere considerata attribuibile a un particolare Comparto, tale passività dovrà essere attribuita a tutti i Comparti proporzionalmente ai loro Valori Patrimoniali Netti, o in altro modo determinato dal Consiglio di Amministrazione agendo in buona fede, a condizione che tutte le passività, indipendentemente dal Comparto al quale sono attribuibili, siano vincolanti nei confronti dell'intera Società, salvo ove altrimenti concordato con i creditori.

Gli oneri relativi alla costituzione della Società e alla creazione di un nuovo Comparto saranno sostenuti da tutti i Comparti esistenti proporzionalmente ai loro attivi netti. Pertanto, i nuovi Comparti creati dovranno farsi carico proporzionalmente dei costi e delle spese sostenuti in associazione con la creazione della Società e l'emissione iniziale di Quote, che non siano ancora stati estinti al momento della creazione dei nuovi Comparti.

Tutti gli oneri relativi alla creazione di un nuovo Comparto dopo l'estinzione delle spese di costituzione della Società devono essere completamente ammortizzati al loro insorgere e saranno sostenuti da tutti i Comparti esistenti proporzionalmente ai loro attivi netti.

In caso di scioglimento di un Comparto, tutti gli oneri relativi alla costituzione della Società e alla creazione di nuovi Comparti che non siano già stati estinti saranno sostenuti da tutti i Comparti rimanenti.

2. Commissioni della Società di Gestione

La Società di Gestione è autorizzata a ricevere una commissione di gestione basata sul Valore Patrimoniale Netto della Società per la sua attività in veste di società di gestione. Tuttavia, tale commissione di gestione generale non copre la retribuzione per la funzione di gestione degli investimenti svolta direttamente dalla Società di Gestione o da un Gestore degli Investimenti delegato. La commissione di gestione è calcolata come segue:

- 5 pb all'anno per patrimoni gestiti fino a EUR 100 milioni inclusi,
- 3 pb all'anno per patrimoni gestiti tra EUR 100 milioni e EUR 200 milioni inclusi,
- 1 pb all'anno per patrimoni gestiti oltre EUR 200 milioni.

La commissione sarà calcolata su una media trimestrale dei patrimoni gestiti totali del trimestre precedente. Le commissioni saranno pagabili a posteriori a cadenza trimestrale.

Inoltre, a titolo di compenso per la funzione di gestione degli investimenti, la Società di Gestione ha diritto a una commissione per la gestione degli investimenti. La commissione per la gestione degli investimenti è pagabile a cadenza trimestrale e viene calcolata sulla media del Valore Patrimoniale Netto del relativo Comparto per il trimestre pertinente, salvo ove altrimenti stabilito nella Parte B del presente Prospetto. L'importo della commissione per la gestione degli investimenti è indicato singolarmente per ogni Comparto nella Parte B del presente Prospetto.

Inoltre, per le sue attività di gestione del rischio, la Società di Gestione ha diritto a ricevere dalla Società una commissione dello 0,025% all'anno, pagabile a cadenza trimestrale e calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio trimestrale della Società.

3. Commissioni del Gestore degli Investimenti

Qualora sia stato nominato un Gestore degli Investimenti come specificato nei dettagli dei relativi Comparti, la Società di Gestione pagherà al Gestore degli Investimenti una commissione per la gestione degli investimenti per la sua attività di investimento salvo ove altrimenti stabilito nella Parte B del presente Prospetto.

4. Duplicazione delle spese e delle commissioni

Poiché vari Comparti investiranno in altri OIC, gli investitori devono essere consapevoli che le commissioni di gestione degli investimenti applicabili potrebbero sommarsi alle commissioni pagate dagli OIC ai propri gestori aggiunti, con un conseguente doppio pagamento di tali commissioni.

Si rammenta inoltre agli investitori che i Comparti possono investire, in conformità con i termini del presente Prospetto, in organismi di investimento collettivo che sono gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da un'altra società alla quale la Società di Gestione è legata da una comune gestione o controllo, o da una sostanziale partecipazione diretta o indiretta; in tal caso, la Società di Gestione o l'altra società potrebbe non addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o riscatto per l'investimento dei Comparti negli organismi di investimento collettivo.

Un Comparto che investe una parte sostanziale dei propri attivi in altri organismi di investimento collettivo deve indicare nel presente Prospetto il livello massimo delle commissioni di gestione che possono essere addebitate sia al Comparto stesso sia agli altri organismi di investimento collettivo nei quali intende investire. Nella relazione annuale della Società dovrà essere indicata la percentuale massima delle commissioni di gestione addebitate sia al Comparto stesso sia agli altri organismi di investimento collettivo nei quali intende investire.

5. Commissioni della Banca Depositaria e Agente Delegato ai Pagamenti, dell'Agente Amministrativo, del Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti e dell'Agente Domiciliatario e per la Quotazione

La Banca Depositaria e Agente Delegato ai Pagamenti, l'Agente Domiciliatario e per la Quotazione, l'Agente Amministrativo e il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti hanno diritto a ricevere, dagli attivi di ciascun Comparto, una commissione calcolata secondo la prassi bancaria vigente in Lussemburgo come percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto medio trimestrale di tale Comparto durante il trimestre pertinente e pagabile a posteriori a cadenza trimestrale. Inoltre, la Banca Depositaria e Agente Delegato ai Pagamenti, l'Agente Domiciliatario e per la Quotazione, l'Agente Amministrativo e il Conservatore del Registro e Agente per i Trasferimenti hanno diritto a ricevere il rimborso dalla Società delle loro ragionevoli spese vive ed esborsi, come anche degli oneri sostenuti da qualunque corrispondente.

Quale retribuzione per i servizi resi alla Società nelle proprie rispettive vesti, la Banca Depositaria e Agente Delegato ai Pagamenti riceveranno dalla Società, secondo la prassi di mercato vigente in Lussemburgo e salvo ove altrimenti stabilito nella Parte B del presente Prospetto, una commissione pari a un massimo dello 0,75% annuo calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio trimestrale della Società.

Secondo la prassi di mercato vigente in Lussemburgo, una commissione pari a un massimo dello 0,80% annuo calcolata sul Valore Patrimoniale Netto medio trimestrale della Società sarà addebitata alla Società per i servizi di amministrazione centrale forniti alla Società.

IMPOSIZIONE FISCALE

Il riepilogo seguente si basa sulle leggi e sulle prassi attualmente vigenti nel Gran Ducato di Lussemburgo ed è soggetto a modifiche delle stesse.

1. Imposizione fiscale della Società nel Gran Ducato di Lussemburgo

La Società non è soggetta, nel Gran Ducato di Lussemburgo, ad alcuna imposta sul reddito o sugli utili, né le distribuzioni pagate dalla Società sono soggette a ritenuta nel Gran Ducato di Lussemburgo. La Società è tuttavia soggetta nel Gran Ducato di Lussemburgo a una tassa di

abbonamento (*taxe d'abonnement*) pari allo 0,05% *annuo* del suo Valore Patrimoniale Netto; tale taxa è pagabile a cadenza trimestrale sulla base del valore degli attivi netti aggregati dei Comparti alla fine del relativo trimestre.

Tuttavia, tra le altre cose, relativamente alle Classi di un Comparto che sono detenute soltanto da investitori istituzionali, la Società ha l'obbligo di pagare la suddetta taxa di abbonamento a un tasso pari allo 0,01% *annuo* del Valore Patrimoniale Netto di tale Comparto, come stabilito nelle linee guida o nelle raccomandazioni emesse dalle autorità di vigilanza del Lussemburgo.

Si precisa che una simile taxa di abbonamento non viene riscossa, tra le altre cose, sulla parte degli attivi netti dei Comparti che è investita nelle quote o unità di altri OIC, nella misura in cui tali quote o unità siano già soggette a una taxa di abbonamento ai sensi delle leggi applicabili del Gran Ducato di Lussemburgo. Nel Gran Ducato di Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta di bollo o altra imposta sull'emissione di Quote. Tuttavia, qualsiasi modifica dell'Atto Costitutivo sarà di norma soggetta a un dazio fisso di EUR 75. Nel Gran Ducato di Lussemburgo non è dovuta alcuna imposta sulle plusvalenze realizzate sugli attivi della Società.

La Società è considerata in Lussemburgo come un soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), senza alcun diritto a detrarre l'IVA assolta a monte. Un'esenzione IVA si applica in Lussemburgo per i servizi che si qualificano come servizi di gestione fondi. Altri servizi forniti alla Società potrebbero potenzialmente assoggettare quest'ultima a IVA e richiedono la registrazione IVA della Società in Lussemburgo. Quale risultato di tale registrazione IVA, la Società sarà in grado di adempiere al proprio obbligo di auto-accertamento dell'IVA considerata dovuta in Lussemburgo sui servizi imponibili (o in certa misura sui beni) acquistati all'estero.

In Lussemburgo, in linea di principio, non sussiste alcun debito IVA per i pagamenti effettuati dalla Società a favore dei propri detentori di quote, nella misura in cui tali pagamenti siano legati alla loro sottoscrizione delle Quote e, pertanto, non costituiscano il corrispettivo ricevuto per servizi imponibili forniti.

I dividendi e gli interessi ricevuti dalla Società sui suoi investimenti possono essere soggetti a ritenuta non recuperabile o ad altre imposte nei paesi d'origine.

2. Imposizione fiscale dei detentori di quote nel Gran Ducato di Lussemburgo

Ai sensi delle norme vigenti nel Gran Ducato di Lussemburgo, i detentori di quote non sono soggetti ad alcuna imposta sulle plusvalenze, imposta sul reddito o ritenuta nel Gran Ducato di Lussemburgo (ad eccezione dei residenti che hanno una stabile organizzazione o una rappresentanza permanente nel Gran Ducato di Lussemburgo a cui sono attribuibili le Quote).

Si presume che i detentori di quote nella Società siano residenti ai fini fiscali in molti paesi diversi. Di conseguenza, nel presente Prospetto non viene fatto alcun tentativo di riassumere le conseguenze fiscali per ciascun investitore derivanti dalla sottoscrizione, conversione, detenzione o riscatto o altrimenti dall'acquisizione o cessione di Quote nella Società. Tali conseguenze varieranno in base alle leggi e alle prassi vigenti nel paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione di un detentore di quote, nonché a seconda della sua situazione personale.

3. Common Reporting Standard ("CRS")

I termini con iniziale maiuscola usati in questa sezione avranno il significato loro attribuito nella Legge CRS, salvo ove diversamente stabilito nel presente.

Secondo i termini della Legge CRS, la Società sarà probabilmente trattata come un'Istituzione Finanziaria del Lussemburgo Soggetta all'Obbligo di Comunicazione.

Pertanto, la Società sarà tenuta a comunicare annualmente alle autorità fiscali del Lussemburgo le informazioni personali e finanziarie relative, tra le altre cose, all'identificazione di, alle posizioni detenute da e ai pagamenti effettuati a (i) determinati detentori di quote che si qualificano come Persone Oggetto di Comunicazione e (ii) Persone che Esercitano il Controllo su entità non finanziarie passive (“**NFE**”) che sono esse stesse Persone Oggetto di Comunicazione. Tali informazioni, nel grado di dettaglio previsto dall'Allegato I alla Legge CRS (le “**Informazioni**”), includeranno i dati personali relativi alle Persone Oggetto di Comunicazione.

La capacità della Società di soddisfare i propri obblighi di comunicazione ai sensi della Legge CRS dipenderà dalle Informazioni fornite da ciascun detentore di quote alla Società, unitamente alle prove documentali di supporto richieste. In tale contesto si informano i detentori di quote che, in quanto titolare del trattamento, la Società tratterà le Informazioni per le finalità definite nella Legge CRS.

I detentori di quote che si qualificano come NFE passive si impegnano a informare le loro Persone che Esercitano il Controllo, se del caso, in merito al trattamento delle loro Informazioni da parte della Società.

Inoltre, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali e ogni detentore di quote ha il diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali del Lussemburgo e di correggere tali dati (se necessario). Tutti i dati ottenuti dalla Società devono essere trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

I detentori di quote sono inoltre informati che le Informazioni relative alle Persone Oggetto di Comunicazione saranno divulgate a cadenza annuale alle autorità fiscali del Lussemburgo per le finalità definite nella Legge CRS. Le autorità fiscali del Lussemburgo, sotto la propria responsabilità, scambieranno eventualmente le informazioni comunicate con l'autorità competente della Giurisdizione Oggetto di Comunicazione. In particolare, le Persone Oggetto di Comunicazione sono informate che talune operazioni da esse svolte saranno comunicate attraverso l'emissione di dichiarazioni, e che parte di tali informazioni servirà da base per la divulgazione annuale alle autorità fiscali del Lussemburgo.

Analogamente, i detentori di quote si impegnano a informare la Società entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tali dichiarazioni qualora i dati personali ivi contenuti non siano esatti. I detentori di quote si impegnano inoltre a informare immediatamente la Società, e a fornire alla Società tutte le prove documentali di supporto, di qualsiasi variazione relativa alle Informazioni successivamente al verificarsi di una simile variazione.

Sebbene la Società cerchi di soddisfare tutti gli obblighi imposti nei suoi confronti per evitare qualsiasi sanzione o ammenda applicabile ai sensi della Legge CRS, non si può fornire alcuna garanzia che la Società sarà in grado di soddisfare tali obblighi. Se la Società diventa soggetta a una sanzione o ammenda sulla base della Legge CRS, il valore delle Quote detenute dai detentori di quote potrebbe subire perdite sostanziali.

Qualsiasi detentore di quote che non soddisfi le richieste di Informazioni o di documentazione della Società potrebbe essere ritenuto responsabile per le sanzioni imposte nei confronti della Società quale risultato della mancata fornitura delle Informazioni da parte di tale detentore di quote oppure in seguito alla divulgazione delle Informazioni da parte della Società alle autorità fiscali del Lussemburgo e la Società potrà, a sua esclusiva discrezione, riscattare le Quote di tali detentori di quote.

4. FATCA

I termini con iniziale maiuscola usati in questa sezione avranno il significato loro attribuito nella Legge FATCA, salvo ove diversamente stabilito nel presente.

La Società potrebbe essere soggetta alla cosiddetta legislazione FATCA che impone in via generale una comunicazione all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti in merito alla proprietà / al controllo di conti non statunitensi e di entità non statunitensi da parte di talune US Person.

Secondo i termini della Legge FACTA, la Società sarà probabilmente trattata come Istituzione Finanziaria del Lussemburgo Soggetta all'Obbligo di Comunicazione.

Tale status impone alla Società l'obbligo di ottenere regolarmente e di verificare le informazioni relative ai propri detentori di quote. Su richiesta della Società ciascun detentore di quote dovrà accettare di fornire determinate informazioni tra cui, nel caso di un'entità estera non finanziaria passiva ("NFFE"), informazioni sulle Persone che Esercitano il Controllo su tale NFFE, unitamente alla documentazione di supporto richiesta. Analogamente, ciascun detentore di quote dovrà accettare di fornire attivamente alla Società, entro trenta (30) giorni, qualsiasi informazione che possa influire sul suo status, per esempio un nuovo indirizzo postale o un nuovo indirizzo di residenza.

La Legge FATCA potrebbe richiedere alla Società di rivelare i nomi, gli indirizzi e il numero di identificazione fiscale (se disponibile) dei suoi detentori di quote, così come informazioni quali i saldi di conto, il reddito e i ricavi lordi (elenco non esaustivo) alle autorità fiscali lussemburghesi per le finalità indicate nella Legge FATCA. Tali informazioni saranno quindi trasmesse dalle autorità fiscali lussemburghesi all'Internal Revenue Service degli Stati Uniti.

I detentori di quote che si qualificano come NFFE passive si impegnano a informare le loro Persone che Esercitano il Controllo, se del caso, in merito al trattamento delle loro informazioni da parte della Società.

Inoltre, la Società è responsabile del trattamento dei dati personali e ogni detentore di quote ha il diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali del Lussemburgo e di correggere tali dati (se necessario). Tutti i dati ottenuti dalla Società devono essere trattati in conformità con la legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.

Sebbene la Società si impegnerà per soddisfare qualsiasi obbligo imposto nei suoi confronti al fine di evitare l'applicazione della ritenuta FATCA, non è possibile fornire alcuna garanzia che la Società sarà in grado di soddisfare tali obblighi. Qualora la Società diventi soggetta a ritenuta e/o a sanzioni per effetto della Legge FATCA, il valore delle Quote detenute dai detentori di quote potrebbe risentirne in maniera sostanziale. Il mancato ottenimento, da parte della Società, di tali informazioni da ciascun detentore di quote così come la loro mancata trasmissione alle autorità fiscali lussemburghesi potrebbero determinare l'applicazione della ritenuta del 30% sui pagamenti di redditi di provenienza USA, così come di sanzioni.

Qualsiasi detentore di quote che non dia seguito alle richieste di documentazione della Società potrebbe vedersi addebitare imposte e/o sanzioni applicate nei confronti della Società in conseguenza della mancata fornitura delle informazioni da parte del detentore di quote e la Società potrebbe, a propria esclusiva discrezione, riscattare le quote di tale detentore di quote.

Si rammenta ai detentori di quote che investono per il tramite di intermediari di verificare se e in che modo i loro intermediari si uniformeranno a questo regime di comunicazione e ritenuta statunitense.

Gli investitori devono informarsi, e ove del caso consultare i loro consulenti professionali, sulle possibili conseguenze in campo tributario della sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, riscatto o altra disposizione delle Quote ai sensi delle leggi del loro paese di cittadinanza, residenza, domicilio o costituzione.

Le precedenti disposizioni si basano sulle leggi e sulle prassi attualmente vigenti e sono soggette a modifica. Si raccomanda ai potenziali investitori di procurarsi informazioni nel loro paese d'origine, luogo di residenza o domicilio in merito alle possibili conseguenze in campo tributario

associate al loro investimento. Si richiama inoltre l'attenzione degli investitori su talune disposizioni di carattere fiscale specifiche per singoli paesi nei quali la Società commercializza pubblicamente le proprie quote.

INFORMAZIONI GENERALI

1. Informazioni societarie

La Società è stata costituita per un periodo illimitato di tempo il 21 febbraio 2013 ed è disciplinata dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e dalla Legge del 2010.

La sede legale della Società è in 60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

La Società è registrata presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* del Lussemburgo con il numero B 175.534.

L'Atto Costitutivo è stato pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (il *Mémorial*) del 6 marzo 2013 ed è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* unitamente alla *notice légale* sull'emissione e la vendita di Quote.

In occasione di un'assemblea generale straordinaria tenutasi il 18 marzo 2015, la denominazione della Società è cambiata da MEDIOBANCA SICAV a YELLOW FUNDS SICAV. L'Atto Costitutivo è stato pubblicato nel *Mémorial* con data 1° aprile 2015.

In seguito a un'assemblea generale straordinaria, la Società ha modificato il proprio Atto Costitutivo il 10 ottobre 2018. Tali modifiche sono state pubblicate nel *recueil électronique des sociétés et associations* (il "RESA") il 29 ottobre 2018. È possibile ottenerne delle copie presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* in Lussemburgo dietro pagamento dei costi del Conservatore del Registro.

Le copie, così come i corrispondenti documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, sono disponibili dietro richiesta presso la sede legale della Società.

Il capitale minimo della Società, come previsto dalla legge, è di EUR 1.250.000.-. Il capitale della Società è rappresentato da Quote interamente versate prive di valore nominale.

La Società è aperta, il che significa che può, in qualsiasi momento dietro richiesta dei detentori di quote, riscattare le proprie Quote a prezzi basati sul Valore Patrimoniale Netto applicabile per Quota del Comparto pertinente.

In conformità con l'Atto Costitutivo, il Consiglio di Amministrazione può emettere Quote in ciascun Comparto. Un portafoglio separato di attivi è mantenuto per ogni Comparto e viene investito in conformità con l'obiettivo di investimento applicabile al Comparto pertinente. La Società è pertanto un "fondo multicomparto" che permette agli investitori di scegliere tra uno o più obiettivi di investimento investendo in uno o più Comparti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società può decidere, di volta in volta, di creare ulteriori Comparti; in tal caso, il Prospetto sarà aggiornato e modificato in maniera tale da includere informazioni dettagliate sui nuovi Comparti.

Il capitale sociale della Società sarà pari, in ogni momento, al valore totale degli attivi netti di tutti i Comparti.

2. Assemblee degli azionisti e rendicontazione nei loro confronti

L'avviso di convocazione per ogni assemblea generale degli azionisti deve contenere almeno la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea e può essere trasmesso mediante comunicazioni

depositate presso il Registro di Commercio e delle Imprese di Lussemburgo e pubblicate almeno quindici (15) giorni prima dell'assemblea, sul RESA e su un quotidiano del Lussemburgo. In tal caso, gli avvisi dovranno essere inviati almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea ai detentori di quote registrati tramite posta ordinaria (*lettres missives*). In alternativa, gli avvisi di convocazione possono essere trasmessi esclusivamente a mezzo posta raccomandata oppure, se i destinatari hanno accettato individualmente di ricevere gli avvisi di convocazione con altri mezzi di comunicazione che garantiscono l'accesso alle informazioni, con tali mezzi di comunicazione.

In caso di modifiche apportate all'Atto Costitutivo, tali modifiche devono essere depositate presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* e pubblicate nel RESA.

La Società pubblica annualmente una relazione di revisione dettagliata sulle sue attività e sulla gestione dei suoi attivi; tale relazione deve includere, tra le altre cose, i conti combinati relativi a tutti i Comparti, una descrizione dettagliata degli attivi di ogni Comparto e una relazione della Società di Revisione.

La Società pubblicherà inoltre relazioni semestrali non sottoposte a revisione contabile, comprendenti, tra le altre cose, una descrizione degli investimenti sottostanti al portafoglio di ciascun Comparto e il numero di Quote emesse e riscattate dall'ultima pubblicazione.

I suddetti documenti saranno disponibili nel caso delle relazioni annuali per quattro mesi e nel caso delle relazioni semestrali per due mesi dalla data delle stesse, e chiunque potrà ottenere copie gratuite presso la sede legale della Società.

L'esercizio contabile della Società inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

L'assemblea generale annuale degli azionisti dovrà tenersi entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio, nel Gran Ducato di Lussemburgo, presso la sede legale della Società o in altro luogo nel Gran Ducato di Lussemburgo specificato nell'avviso di convocazione di tale assemblea.

I detentori di quote di qualsiasi Classe di Quote di un Comparto potranno tenere assemblee, in ogni momento, per decidere su questioni riguardanti esclusivamente tale Classe di Quote di un Comparto.

I conti combinati della Società saranno tenuti in EUR, essendo questa la valuta del capitale sociale. Anche i bilanci relativi ai vari Comparti separati saranno espressi nella valuta di riferimento per i Comparti.

3. Scioglimento e liquidazione della Società

La Società può essere sciolta in ogni momento tramite delibera di un'assemblea generale degli azionisti, subordinatamente ai requisiti di quorum e di maggioranza applicabili per le modifiche all'Atto Costitutivo.

Ogniqualvolta il capitale sociale scenderà sotto i due terzi del capitale minimo indicato all'Articolo 5 dell'Atto Costitutivo, il Consiglio di Amministrazione dovrà sottoporre la questione dello scioglimento della Società a un'assemblea generale degli azionisti. L'assemblea, per la quale non sarà richiesto alcun quorum, deciderà a maggioranza semplice delle Quote rappresentate all'assemblea.

La questione dello scioglimento della Società dovrà essere sottoposta a un'assemblea generale degli azionisti anche allorché il capitale sociale dovesse scendere al di sotto di un quarto del capitale minimo indicato all'Articolo 5 dell'Atto Costitutivo; in tal caso, l'assemblea si terrà senza alcun requisito di quorum e lo scioglimento potrà essere deciso dai detentori di quote che detengono un quarto delle Quote rappresentate all'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata in modo da tenersi entro un periodo di quaranta (40) giorni dalla determinazione che gli attivi netti sono scesi sotto i due terzi o sotto un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

La liquidazione dovrà avvenire a cura di uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o entità giuridiche, debitamente approvate dall'autorità normativa e nominate dall'assemblea generale degli azionisti che deve stabilirne i poteri e la retribuzione.

I ricavi netti dalla liquidazione corrispondenti a ciascuna Classe di Quote in ogni Comparto devono essere distribuiti dai liquidatori ai detentore di Quote della Classe pertinente in tale Comparto proporzionalmente alla loro posizione in tali Quote.

In caso di liquidazione volontaria o forzata della Società, la liquidazione si svolgerà in conformità con le disposizioni della Legge del 2010. La suddetta Legge del 2010 specifica i passi da compiere per consentire ai detentori di quote di partecipare alla/e distribuzione/i dei ricavi dalla liquidazione e prevede un deposito a garanzia presso la *Caisse des Consignations* al momento della conclusione della liquidazione. Gli importi non rivendicati dal deposito a garanzia entro il termine di prescrizione decadranno in conformità con le disposizioni della Legge 2010.

4. Scioglimento e fusione di Comparti

Salvo ove altrimenti indicato nei dettagli di ogni Comparto, le disposizioni seguenti si applicano allo scioglimento e alla fusione di Comparti.

4.1. Scioglimento

Qualora, per qualsivoglia ragione, il valore degli attivi netti di qualsiasi Comparto sia calato a un importo che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito essere il livello minimo affinché tale Comparto operi in un modo economicamente efficiente, o qualora un cambiamento della situazione economica o politica relativa al Comparto interessato possa avere sostanziali ripercussioni negative sugli investimenti di tale Comparto ovvero al fine di procedere a una razionalizzazione economica, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di riscattare obbligatoriamente tutte le Quote emesse in tale Comparto al Valore Patrimoniale Netto per Quota (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e delle spese di realizzo), calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. Salvo ove altrimenti stabilito negli interessi dei detentori di quote, o al fine di garantire la parità di trattamento tra gli stessi, i detentori di quote del Comparto interessato possono continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle loro Quote a titolo gratuito (ma tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e delle spese di realizzo) prima della data di efficacia per il riscatto obbligatorio.

Fermi restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione dal precedente paragrafo, l'assemblea generale degli azionisti di qualsiasi Comparto potrà riscattare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tutte le Quote di tale Comparto e rimborsare ai detentori di quote il Valore Patrimoniale Netto delle loro Quote (tenendo conto dei prezzi di realizzo effettivi degli investimenti e delle spese di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui tale decisione avrà effetto. Non vi sarà alcun requisito di quorum per tale assemblea generale degli azionisti, la quale deciderà tramite delibera adottata a maggioranza semplice delle quote presenti o rappresentate.

Gli attivi che non possono essere distribuiti ai loro beneficiari al momento del riscatto saranno depositati presso la *Caisse des Consignations* per conto delle persone che vi hanno diritto.

Tutte le Quote riscattate devono essere cancellate.

4.2. Fusione

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, nell'interesse dei detentori di quote e in conformità con le disposizioni della Legge del 2010, di trasferire o fondere gli attivi di un Comparto, una categoria o una Classe di Quote con quelli di un altro Comparto, categoria o Classe di Quote di tale altro Comparto in seno alla Società. Tali fusioni possono essere effettuate per motivi di varia natura economica che giustificano una fusione di Comparti, categorie o Classi di Quote. La decisione di fusione dei Comparti deve essere pubblicata e inviata a tutti i detentori di quote registrati del Comparto prima della data di efficacia della fusione, in conformità con le disposizioni del Regolamento CSSF 10-5. La pubblicazione in questione dovrà indicare, inoltre, le caratteristiche del nuovo Comparto, della nuova categoria o della nuova Classe di Quote. Ogni detentore di quote dei relativi Comparti avrà la possibilità di richiedere il riscatto o la conversione delle proprie Quote senza alcun costo (diverso dal costo di dismissione) durante un periodo di almeno trenta (30) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione, restando inteso che la data di efficacia della fusione cadrà cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la scadenza di tale periodo di preavviso.

Nelle stesse circostanze descritte nel precedente paragrafo e nell'interesse dei Detentori di Quote, il trasferimento o la fusione degli attivi e dei passivi attribuibili a un Comparto, categoria o Classe di Quote a un altro OICVM o a un comparto, categoria o classe di quote all'interno di tale altro OICVM (costituito in Lussemburgo o in un altro Stato membro dell'Unione europea e a prescindere dal fatto che tale OICVM sia costituito come società o sia un fondo di tipo contrattuale) possono essere decisi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le disposizioni della Legge del 2010. La Società deve inviare un preavviso ai Detentori di Quote del relativo Comparto in conformità con le disposizioni del Regolamento CSSF 10-5. Ogni detentore di quote del Comparto, categoria o Classe di Quote in questione avrà la possibilità di richiedere il riscatto o la conversione delle proprie Quote senza alcun costo (diverso dal costo di dismissione) durante un periodo di almeno trenta (30) giorni di calendario prima della data di efficacia della fusione, restando inteso che la data di efficacia della fusione cadrà cinque (5) Giorni Lavorativi dopo la scadenza di tale periodo di preavviso.

In caso di fusione di un Comparto, categoria o Classe di Quote in conseguenza della quale la Società cessa di esistere, la fusione dovrà essere decisa da un'assemblea degli azionisti del Comparto, categoria o Classe di Quote in questione, per la quale non sarà richiesto alcun quorum e le decisioni saranno adottate a maggioranza semplice dei voti espressi.

PARTE B: INFORMAZIONI SPECIFICHE

I. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by Mediobanca SGR

1. Nome

Il nome del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Difesa by Mediobanca SGR” (di seguito denominato il “Comparto”).

2. Obiettivi di investimento

Il Comparto intende investire in un profilo di rischio conservativo e fornire un rendimento totale, che è una combinazione di crescita del capitale e reddito, commisurata a tale livello di rischio. La strategia di gestione del rischio può avere un impatto diretto sui rendimenti del Comparto, che potrebbero essere limitati da tale strategia. La misura di rischio è la volatilità annualizzata, equiponderata dei rendimenti mensili del portafoglio su un periodo mobile di tre anni.

3. Politica di investimento e restrizioni specifiche agli investimenti

Il Comparto cercherà di realizzare l’obiettivo di investimento adottando un approccio flessibile all’allocazione degli attivi. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti del Comparto gestirà attivamente le esposizioni del Comparto a una varietà di classi di attivi e settori come meglio descritto più sotto, adattandole tatticamente nel modo che riterrà opportuno, al fine di mantenere un livello conservativo di rischio. La strategia principale che il Gestore degli Investimenti intende perseguire per supportare il raggiungimento dell’obiettivo di investimento è una strategia di crescita fondamentale diversificata. Queste strategie si basano generalmente sulla valutazione e analisi delle caratteristiche distintive dell’ambiente economico, monetario e di rischio di un paese o regione, combinate per effettuare una revisione del suo panorama societario (come ad esempio utili, valutazioni dei prezzi, crescita delle attività ed efficienza operativa), con l’obiettivo di aumentare l’esposizione agli attivi che presentano un’opportunità di investimento e ridurre l’esposizione a quelli con prospettive sfavorevoli. Il Comparto può investire fino al 10% dei propri attivi netti in organismi di investimento collettivo OICVM e/o non OICVM che potrebbero essere selezionati da fondi gestiti o consigliati da un Gestore degli Investimenti e/o dalle sue collegate.

La gamma di classi di attivi nelle quali investirà il Comparto comprende, a mero titolo esemplificativo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie (investment grade e non-investment grade), materie prime e immobili. Vi rientrano altresì le classi di attivi alternativi, che spesso si ritiene includano obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni sovrane dei mercati emergenti, commodity asset e obbligazioni societarie dei mercati emergenti. Il Comparto non ha alcun focus in termini geografici, di settore o di capitalizzazione di mercato ed è in grado di investire globalmente nell’intero spettro degli investimenti consentiti. Nell’ambito di un profilo di rischio conservativo, il Comparto prevede solitamente di investire tra il 10% e il 35% dei suoi attivi totali in strumenti che forniscono esposizione ad azioni, titoli legati ad azioni, immobili e materie prime, con la parte restante dell’esposizione del Comparto in reddito fisso, titoli legati al reddito fisso, liquidità e attivi alternativi come descritto in precedenza. Le azioni e i titoli legati ad azioni includono generalmente azioni societarie, unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds che investono principalmente in azioni societarie in mercati sviluppati ed emergenti. Per raggiungere il proprio obiettivo, gli organismi di investimento collettivo o gli Exchange-Traded Funds nei quali investe il Comparto possono essere attribuiti a e investire in Mortgage Backed Securities (MBS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Asset Backed Securities (ABS) e titoli di natura equivalente a tali titoli. Analogamente, il reddito fisso e i titoli legati al reddito fisso includono obbligazioni (emesse da governi o società in mercati sviluppati ed emergenti), unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds che investono principalmente in obbligazioni. Le esposizioni a immobili e materie prime saranno raggiunte indirettamente, mediante l’acquisto di unità di organismi di

investimento collettivo o Exchange-Traded Funds autorizzati come OICVM, nonché di FDI su indici di materie prime. Esempi di FDI su materie prime sono forniti nella sezione intitolata “Strumenti finanziari derivati”. Gli indici di FDI non supereranno il 10% degli attivi netti. Non può esservi alcuna garanzia che il Comparto raggiungerà un livello conservativo di rischio in ogni momento, in particolare durante periodi di volatilità dei mercati insolitamente alta o bassa, né che il Comparto manterrà un’esposizione compresa tra il 10% e il 35% dei suoi attivi totali in strumenti che forniscono esposizione ad azioni, titoli legati ad azioni, immobili e materie prime.

Gestione efficiente del portafoglio:

Operazioni di gestione efficiente del portafoglio concernenti gli attivi del Comparto possono essere effettuate dal Gestore degli Investimenti con uno dei seguenti obiettivi: (a) una riduzione del rischio (compreso il rischio di esposizione valutaria); (b) una riduzione del costo (senza aumento o con un aumento minimo del rischio); e (c) generazione di ulteriore capitale o reddito per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. In relazione alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore degli Investimenti cercherà di garantire che le tecniche e gli strumenti usati siano economicamente appropriati, realizzandoli in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Il Comparto non farà uso né di operazioni di finanziamento titoli (ossia (i) operazioni di vendita con patto di riacquisto, (ii) concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, (iii) operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e (iv) operazioni di finanziamento con margini) né di total return swap.

Strumenti finanziari derivati:

Come descritto nella politica di investimento, il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati (“FDI”) a scopo di investimento e/o copertura. Si prevede che il Comparto sarà in grado di avere un’esposizione lunga o corta ad azioni attraverso l’uso di FDI. Gli FDI usati dal Comparto consisteranno soltanto in FDI negoziati in borsa e possono comprendere: forward su valute, futures su indici azionari, futures su obbligazioni e futures su materie prime.

Forward su valute:

Il Gestore degli Investimenti può utilizzare forward su valute quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta a una particolare valuta per fini di copertura dell’esposizione al cambio degli attivi di un Comparto, allo scopo di attenuare l’impatto delle oscillazioni nei relativi tassi di cambio. Tuttavia, un Comparto può avere un’esposizione valutaria che rispecchia i mercati globali nei quali investe.

Futures su indici azionari:

Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su indici azionari quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta a indici azionari nell’ambito dell’implementazione della politica di investimento del Comparto. Può inoltre stipulare contratti futures per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Futures su obbligazioni:

Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su obbligazioni sovrane dei mercati sviluppati quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta all’emissione di debito nazionale dei paesi sviluppati nell’ambito dell’implementazione della politica di investimento del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può inoltre stipulare contratti futures quale mezzo per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Futures su materie prime:

Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su indici di materie prime quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta a indici di materie prime nell’ambito dell’implementazione della politica di investimento del Comparto. Può inoltre stipulare contratti futures per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Indici azionari:

Gli indici ai quali il Comparto può ottenere un'esposizione attraverso l'uso di futures su indici azionari includono, a mero titolo esemplificativo, gli indici S&P500, FTSE 100, FTSE 250 TOPIX ed EuroStoxx.

L'S&P500 è ampiamente considerato un indicatore delle azioni statunitensi ad alta capitalizzazione e comprende 500 società corrispondenti all'80% della capitalizzazione di mercato disponibile. Informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500>. Il FTSE 100 comprende le 100 società blue chip a più alta capitalizzazione quotate sulla Borsa di Londra. Viene ampiamente usato come base per prodotti di investimento quali derivati e Exchange-Traded Funds. Il FTSE 250 comprende società a media capitalizzazione non incluse nel FTSE 100 e rappresenta circa il 15% della capitalizzazione di mercato del Regno Unito. Informazioni su questi indici si possono trovare all'indirizzo http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp. Il TOPIX è il Tokyo Stock Price Index. È un importante indice del mercato azionario per la Borsa di Tokyo in Giappone, che tiene traccia di tutte le società nazionali della Prima Sezione della Borsa. Conta più di 1.500 società. Maggiori informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.tse.or.jp/english/market/topix>. L'EuroStoxx è l'indice delle blue chip europee per l'Eurozona, che fornisce una rappresentazione delle blue chip leader di settore nell'Unione europea. Maggiori informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.stoxx.com>.

Indici di materie prime:

Gli indici ai quali il Comparto può ottenere un'esposizione attraverso l'uso di futures su indici di materie prime includono, a mero titolo esemplificativo, gli indici West Texas Intermediate Price (WTI), London Gold Market e S&P-GSCI Commodity.

Il West Texas Intermediate (WTI), anche noto come Texas light sweet, è un tipo di greggio usato come benchmark per la determinazione dei prezzi del petrolio. Maggiori informazioni si possono trovare all'indirizzo <http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>. Il London Gold Market, anche noto come London Bullion Market, è un indicatore riconosciuto a livello mondiale dei prezzi dell'oro. Include la maggioranza della banche centrali che possiedono oro, investitori del settore privato, società minerarie, produttori, raffinatori e fabbricanti. Maggiori informazioni si possono trovare all'indirizzo <http://www.lbma.org.uk>. Gli indici S&P-GSCI Commodity sono indici ampiamente monitorati e riconosciuti come misura leader dei movimenti generali dei prezzi e dell'inflazione nell'economia globale. Tali indici – che rappresentano beta di mercato – sono concepiti per essere investibili grazie all'inclusione dei futures più liquidi su materie prime e assicurano diversificazione con una bassa correlazione con altre classi di attivi. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://us.spindices.com/performance-overview/commodities/sp-gsci>.

Asset Backed Securities / Mortgage Backed Securities:

Il Comparto può ottenere un'esposizione in Asset Backed Securities / Mortgage Backed Securities indirettamente, mediante l'acquisto di unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds autorizzati come OICVM.

Asset Backed Securities (ABS)

Un Asset Backed Security è un termine generico per un titolo di debito emesso da società o da altre entità (incluse autorità pubbliche o locali), garantito dal flusso di entrate da un pool sottostante di attivi. Gli attivi sottostanti comprendono solitamente prestiti, leasing o crediti (come debito da carta di credito, finanziamenti per automobili e prestiti per studenti). Un Asset Backed Security è solitamente emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili in funzione della rischiosità degli attivi sottostanti valutati in riferimento alla loro durata e qualità del credito e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Quanto più alto è il rischio contenuto nella classe, tanto maggiore sarà il pagamento sotto forma di reddito dell'Asset Backed Security. Le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a un maggiore rischio di credito, di liquidità e di tasso di interesse rispetto ad

altri titoli a reddito fisso come i titoli di Stato. ABS e MBS sono spesso esposti al rischio di estensione (in cui le obbligazioni sugli attivi sottostanti non sono pagate puntualmente) e a rischi di pagamento anticipato (in cui le obbligazioni sugli attivi sottostanti sono pagate prima del previsto); tali rischi possono avere un impatto sostanziale sulla tempistica e sull'entità dei flussi di cassa pagati dai titoli e possono influire negativamente sui rendimenti dei titoli. La durata media di ogni singolo titolo può essere influenzata da un gran numero di fattori come l'esistenza e la frequenza di esercizio di qualsiasi riscatto opzionale e pagamento anticipato obbligatorio, il livello prevalente dei tassi di interesse, il tasso di inadempienza effettivo degli attivi sottostanti, la tempistica dei recuperi e il livello di rotazione negli attivi sottostanti.

Mortgage Backed Securities (MBS)

Un Mortgage Backed Security è un termine generico per un titolo di debito garantito dal flusso di entrate da un pool sottostante di ipoteche commerciali e/o residenziali. Questo tipo di titolo è comunemente usato per reindirizzare i pagamenti degli interessi e del capitale dal pool di ipoteche agli investitori. Un Mortgage Backed Security è solitamente emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili in funzione della rischiosità delle ipoteche sottostanti valutate in riferimento alla loro durata e qualità del credito e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Quanto più alto è il rischio contenuto nella classe, tanto maggiore sarà il pagamento sotto forma di reddito del Mortgage Backed Security.

4. Approccio di misurazione del rischio

L'esposizione globale del Comparto è calcolata mediante l'approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Quote

Per il momento il Comparto emette solo le Classi di Quote denominate "Classiche", indicate come "C", e "Istituzionali", indicate come "I", come descritto più specificamente nella Parte A "Descrizione delle Quote e delle Classi di Quote" del presente Prospetto.

Le Classi di Quote saranno attivate al momento della sottoscrizione in conformità con la procedura di sottoscrizione descritta nella Parte A "Procedura di sottoscrizione, conversione e riscatto".

Il Comparto emette Quote ad accumulazione, indicate come "B", e Quote a distribuzione, indicate come "A", come descritto nella Parte A del presente Prospetto.

Con riferimento alle Quote a distribuzione, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il dividendo periodico per quota e il periodo di distribuzione. L'importo della distribuzione periodica non può superare il valore totale del reddito, degli utili, dei dividendi e delle plusvalenze ricevuti dal Comparto nel periodo pertinente e derivanti dalle posizioni di investimento.

Gli investitori di questo Comparto sono autorizzati a convertire le proprie Quote emesse in Quote di un'altra Classe esistente, se disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Quote è soggetto all'osservanza di qualsiasi condizione (compresi gli importi di sottoscrizione minimi) applicabile alla Classe nella quale viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi per l'investimento minimo iniziale e successivo sono riportati nella tabella seguente:

<i>Classe di Quote</i>	<i>Categoria di Quote</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A e B	Nessuno	Nessuno
Classe I	A e B	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato Mediobanca SGR S.p.A, con sede legale in Piazzetta Bossi 1, 20121 Milano, Italia, quale Gestore degli Investimenti per il Comparto, ai sensi di un Accordo di Gestione degli investimenti del 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. L'Accordo di Gestione degli Investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto da qualsiasi parte dello stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. La Società di Gestione ha però la facoltà di rescindere tale accordo con effetto immediato ove ciò sia nell'interesse dei detentori di quote.

Il Gestore degli Investimenti è stato istituito il 27 giugno 1996, e la sua attività principale consiste nella consulenza e gestione degli attivi di individui con patrimoni ingenti, clienti istituzionali e fondi pensione. Il 31 dicembre 2018, il suo capitale sociale interamente versato ammontava a EUR 10.330.000.

Il Gestore degli Investimenti è remunerato dalla Società di Gestione attraverso la commissione per la gestione degli investimenti, come meglio descritto nella seguente sezione intitolata "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione di cui alla Parte A del Prospetto, la Società di Gestione ha diritto a una commissione per la gestione degli investimenti a titolo di compenso per la funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione è pagabile a cadenza trimestrale e viene calcolata sulla media degli attivi netti del Comparto per il trimestre pertinente.

Il/I distributore/i sono autorizzati a trattenere un onere di vendita calcolato sul Valore Patrimoniale Netto per Quota del Comparto nel Giorno di Valutazione pertinente.

La commissione per la gestione degli investimenti e l'onere di vendita applicati a ogni Classe di Quote sono riportati nella tabella seguente:

<i>Classe di Quote</i>	<i>Categoria di Quote</i>	<i>Commissione per la gestione degli investimenti</i>	<i>Onere di vendita</i>
Classe C	A e B	1,675% annuo	fino a un massimo del 3%
Classe I	A e B	0,70% annuo	fino a un massimo del 3%

9. Sottoscrizioni

Il prezzo di sottoscrizione per Quota del Comparto deve essere uguale al Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote del Comparto nel relativo Giorno di Valutazione, aumentato dell'onere di vendita.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso al più tardi alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

Il pagamento per le sottoscrizioni deve essere effettuato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente.

10. Riscatti

Il prezzo di riscatto per Quota del Comparto è uguale al Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote nel relativo Giorno di Valutazione, diminuito della commissione di uscita, ove applicabile, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei riscatti sarà chiuso alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

Il prezzo di riscatto sarà pagato entro cinque Giorni Lavorativi dopo il calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente.

11. Conversioni

Le Quote del Comparto possono essere convertite in Quote di un altro Comparto in base alla procedura descritta nella Parte A del Prospetto. Non sarà riscossa alcuna commissione di conversione, eccetto come indicato nella Parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Quote, sotto la piena responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote sarà disponibile presso la sede legale della Società e sarà pubblicato sul "*Il Sole 24 Ore*".

II. Comparto YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by Mediobanca SGR

1. Nome

Il nome del Comparto è “YELLOW FUNDS SICAV – Centrocampo by Mediobanca SGR” (di seguito denominato il “Comparto”).

2. Obiettivi di investimento

Il Comparto intende investire in un profilo di rischio moderato e fornire un rendimento totale, che è una combinazione di crescita del capitale e reddito, commisurata a tale livello di rischio. La strategia di gestione del rischio può avere un impatto diretto sui rendimenti del Comparto, che potrebbero essere limitati da tale strategia. La misura di rischio è la volatilità annualizzata, equiponderata dei rendimenti mensili del portafoglio su un periodo mobile di tre anni.

3. Politica di investimento e restrizioni specifiche agli investimenti

Il Comparto cercherà di realizzare l’obiettivo di investimento adottando un approccio flessibile all’allocazione degli attivi. Ciò significa che il Gestore degli Investimenti del Comparto gestirà attivamente le esposizioni del Comparto a una varietà di classi di attivi e settori come meglio descritto più sotto, adattandole tatticamente nel modo che riterrà opportuno, al fine di mantenere un livello moderato di rischio. La strategia principale che il Gestore degli Investimenti intende perseguire per supportare il raggiungimento dell’obiettivo di investimento è una strategia di crescita fondamentale diversificata. Queste strategie si basano generalmente sulla valutazione e analisi delle caratteristiche distintive dell’ambiente economico, monetario e di rischio di un paese o regione, combinate per effettuare una revisione del suo panorama societario (come ad esempio utili, valutazioni dei prezzi, crescita delle attività ed efficienza operativa), con l’obiettivo di aumentare l’esposizione agli attivi che presentano un’opportunità di investimento e ridurre l’esposizione a quelli con prospettive sfavorevoli. Inoltre, al fine di ridurre o attenuare l’impatto del rischio di mercato (ossia il rischio associato al movimento di mercato in una direzione, verso l’alto o verso il basso) e quindi limitare la propria sensibilità ai movimenti di mercato, il Comparto può investire fino al 100% del suo valore patrimoniale netto in fondi del mercato monetario o usare strumenti finanziari derivati (FDI), come meglio descritto di seguito nella sezione intitolata “Strumenti finanziari derivati”.

La gamma di classi di attivi nelle quali investirà il Comparto comprende, a mero titolo esemplificativo, azioni, titoli di Stato, obbligazioni societarie (investment grade e non-investment grade), materie prime e immobili. Vi rientrano altresì le classi di attivi alternativi, che spesso si ritiene includano obbligazioni ad alto rendimento, obbligazioni sovrane dei mercati emergenti, commodity asset e obbligazioni societarie dei mercati emergenti. Il Comparto non ha alcun focus in termini geografici, di settore o di capitalizzazione di mercato ed è in grado di investire globalmente nell’intero spettro degli investimenti consentiti. Nell’ambito di un profilo di rischio moderato, il Comparto prevede solitamente di investire tra il 35% e il 65% dei suoi attivi totali in strumenti che forniscono esposizione ad azioni, titoli legati ad azioni, immobili e materie prime, con la parte restante dell’esposizione del Comparto in reddito fisso, titoli legati al reddito fisso, liquidità e attivi alternativi come descritto in precedenza. Le azioni e i titoli legati ad azioni includono generalmente azioni societarie, unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds che investono principalmente in azioni societarie in mercati sviluppati ed emergenti. Per raggiungere il proprio obiettivo, gli organismi di investimento collettivo o gli Exchange-Traded Funds nei quali investe il Comparto possono essere attribuiti a e investire in Mortgage Backed Securities (MBS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Asset Backed Securities (ABS) e titoli di natura equivalente a tali titoli. Analogamente, il reddito fisso e i titoli legati al reddito fisso includono obbligazioni (emesse da governi o società in mercati sviluppati ed emergenti), unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds che investono principalmente in obbligazioni. Le esposizioni a immobili e materie prime saranno raggiunte indirettamente, mediante l’acquisto di unità di organismi di

investimento collettivo o Exchange-Traded Funds autorizzati come OICVM, nonché di FDI su indici di materie prime. Esempi di FDI su materie prime sono forniti nella sezione intitolata “Strumenti finanziari derivati”. Gli indici di FDI non supereranno il 10% degli attivi netti. Non può esservi alcuna garanzia che il Comparto raggiungerà un livello moderato di rischio in ogni momento, in particolare durante periodi di volatilità dei mercati insolitamente alta o bassa, né che il Comparto manterrà un’esposizione compresa tra il 35% e il 65% dei suoi attivi totali in strumenti che forniscono esposizione ad azioni, titoli legati ad azioni, immobili e materie prime.

Il Comparto otterrà tuttavia esposizioni agli investimenti principalmente attraverso l’investimento in unità di organismi di investimento collettivo ed Exchange-Traded Funds, il che significa che il Comparto non cercherà di avere un’esposizione diretta a valori mobiliari quali azioni societarie o obbligazioni emesse da un governo o un’entità societaria. Inoltre, una parte predominante, fino al 100%, potrebbe essere selezionata da fondi gestiti o consigliati da un Gestore degli Investimenti e/o dalle sue collegate.

Gestione efficiente del portafoglio:

Operazioni di gestione efficiente del portafoglio concernenti gli attivi del Comparto possono essere effettuate dal Gestore degli Investimenti con uno dei seguenti obiettivi: (a) una riduzione del rischio (compreso il rischio di esposizione valutaria); (b) una riduzione del costo (senza aumento o con un aumento minimo del rischio); e (c) generazione di ulteriore capitale o reddito per il Comparto con un livello di rischio coerente con il profilo di rischio del Comparto. In relazione alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio, il Gestore degli Investimenti cercherà di garantire che le tecniche e gli strumenti usati siano economicamente appropriati, realizzandoli in modo efficiente sotto il profilo dei costi.

Il Comparto non farà uso né di operazioni di finanziamento titoli (ossia (i) operazioni di vendita con patto di riacquisto, (ii) concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, (iii) operazioni di buy-sell back o di sell-buy back e (iv) operazioni di finanziamento con margini) né di total return swap.

Strumenti finanziari derivati:

Come descritto nella politica di investimento, il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati (“FDI”) a scopo di investimento e/o copertura. Si prevede che il Comparto sarà in grado di avere un’esposizione lunga o corta ad azioni attraverso l’uso di FDI. Gli FDI usati dal Comparto consisteranno soltanto in FDI negoziati in borsa e possono comprendere: forward su valute, futures su indici azionari, futures su obbligazioni e futures su materie prime.

Forward su valute:

Il Gestore degli Investimenti può utilizzare forward su valute quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta a una particolare valuta per fini di copertura dell’esposizione al cambio degli attivi di un Comparto, allo scopo di attenuare l’impatto delle oscillazione nei relativi tassi di cambio. Tuttavia, un Comparto può avere un’esposizione valutaria che rispecchia i mercati globali nei quali investe.

Futures su indici azionari:

Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su indici azionari quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta a indici azionari nell’ambito dell’implementazione della politica di investimento del Comparto. Può inoltre stipulare contratti futures per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Futures su obbligazioni:

Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su obbligazioni sovrane dei mercati sviluppati quale mezzo per ottenere un’esposizione lunga o corta all’emissione di debito nazionale dei paesi sviluppati nell’ambito dell’implementazione della politica di investimento del Comparto. Il Gestore degli Investimenti può inoltre stipulare contratti futures quale mezzo per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Futures su materie prime: Il Gestore degli Investimenti può stipulare futures su indici di materie prime quale mezzo per ottenere un'esposizione lunga o corta a indici di materie prime nell'ambito dell'implementazione della politica di investimento del Comparto. Può inoltre stipulare contratti futures per coprire le variazioni di valore nei titoli detenuti dal Comparto o nei mercati ai quali il Comparto è esposto.

Indici azionari:

Gli indici ai quali il Comparto può ottenere un'esposizione attraverso l'uso di futures su indici azionari includono, a mero titolo esemplificativo, gli indici S&P500, FTSE 100, FTSE 250 TOPIX ed EuroStoxx.

L'S&P500 è ampiamente considerato un indicatore delle azioni statunitensi ad alta capitalizzazione e comprende 500 società corrispondenti all'80% della capitalizzazione di mercato disponibile. Informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.spindices.com/indices/equity/sp-500>. Il FTSE 100 comprende le 100 società blue chip a più alta capitalizzazione quotate sulla Borsa di Londra. Viene ampiamente usato come base per prodotti di investimento quali derivati e Exchange-Traded Funds. Il FTSE 250 comprende società a media capitalizzazione non incluse nel FTSE 100 e rappresenta circa il 15% della capitalizzazione di mercato del Regno Unito. Informazioni su questi indici si possono trovare all'indirizzo http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp. Il TOPIX è il Tokyo Stock Price Index. È un importante indice del mercato azionario per la Borsa di Tokyo in Giappone, che tiene traccia di tutte le società nazionali della Prima Sezione della Borsa. Conta più di 1.500 società. Maggiori informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.tse.or.jp/english/market/topix>. L'EuroStoxx è l'indice delle blue chip europee per l'Eurozona, che fornisce una rappresentazione delle blue chip leader di settore nell'Unione europea. Maggiori informazioni su questo indice si possono trovare all'indirizzo <http://www.stoxx.com>.

Indici di materie prime:

Gli indici ai quali il Comparto può ottenere un'esposizione attraverso l'uso di futures su indici di materie prime includono, a mero titolo esemplificativo, gli indici West Texas Intermediate Price (WTI), London Gold Market e S&P-GSCI Commodity.

Il West Texas Intermediate (WTI), anche noto come Texas light sweet, è un tipo di greggio usato come benchmark per la determinazione dei prezzi del petrolio. Maggiori informazioni si possono trovare all'indirizzo <http://www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude.html>. Il London Gold Market, anche noto come London Bullion Market, è un indicatore riconosciuto a livello mondiale dei prezzi dell'oro. Include la maggioranza delle banche centrali che possiedono oro, investitori del settore privato, società minerarie, produttori, raffinatori e fabbricanti. Maggiori informazioni si possono trovare all'indirizzo <http://www.lbma.org.uk>. Gli indici S&P-GSCI Commodity sono indici ampiamente monitorati e riconosciuti come misura leader dei movimenti generali dei prezzi e dell'inflazione nell'economia globale. Tali indici – che rappresentano beta di mercato – sono concepiti per essere investibili grazie all'inclusione dei futures più liquidi su materie prime e assicurano diversificazione con una bassa correlazione con altre classi di attivi. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://us.spindices.com/performance-overview/commodities/sp-gsci>.

Asset Backed Securities / Mortgage Backed Securities:

Il Comparto può ottenere un'esposizione in Asset Backed Securities / Mortgage Backed Securities indirettamente, mediante l'acquisto di unità di organismi di investimento collettivo o Exchange-Traded Funds autorizzati come OICVM.

Asset Backed Securities (ABS)

Un Asset Backed Security è un termine generico per un titolo di debito emesso da società o da altre entità (incluse autorità pubbliche o locali), garantito dal flusso di entrate da un pool sottostante di attivi. Gli attivi sottostanti comprendono solitamente prestiti, leasing o crediti (come debito da carta di

credito, finanziamenti per automobili e prestiti per studenti). Un Asset Backed Security è solitamente emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili in funzione della rischiosità degli attivi sottostanti valutati in riferimento alla loro durata e qualità del credito e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Quanto più alto è il rischio contenuto nella classe, tanto maggiore sarà il pagamento sotto forma di reddito dell'Asset Backed Security. Le obbligazioni associate a questi titoli possono essere soggette a un maggiore rischio di credito, di liquidità e di tasso di interesse rispetto ad altri titoli a reddito fisso come i titoli di Stato. ABS e MBS sono spesso esposti al rischio di estensione (in cui le obbligazioni sugli attivi sottostanti non sono pagate puntualmente) e a rischi di pagamento anticipato (in cui le obbligazioni sugli attivi sottostanti sono pagate prima del previsto); tali rischi possono avere un impatto sostanziale sulla tempistica e sull'entità dei flussi di cassa pagati dai titoli e possono influire negativamente sui rendimenti dei titoli. La durata media di ogni singolo titolo può essere influenzata da un gran numero di fattori come l'esistenza e la frequenza di esercizio di qualsiasi riscatto opzionale e pagamento anticipato obbligatorio, il livello prevalente dei tassi di interesse, il tasso di inadempimento effettivo degli attivi sottostanti, la tempistica dei recuperi e il livello di rotazione negli attivi sottostanti.

Mortgage Backed Securities (MBS)

Un Mortgage Backed Security è un termine generico per un titolo di debito garantito dal flusso di entrate da un pool sottostante di ipoteche commerciali e/o residenziali. Questo tipo di titolo è comunemente usato per reindirizzare i pagamenti degli interessi e del capitale dal pool di ipoteche agli investitori. Un Mortgage Backed Security è solitamente emesso in una serie di classi diverse con caratteristiche variabili in funzione della rischiosità delle ipoteche sottostanti valutate in riferimento alla loro durata e qualità del credito e può essere emesso a un tasso fisso o variabile. Quanto più alto è il rischio contenuto nella classe, tanto maggiore sarà il pagamento sotto forma di reddito del Mortgage Backed Security.

4. Approccio di misurazione del rischio

L'esposizione globale del Comparto è calcolata mediante l'approccio basato sugli impegni.

5. Classi di Quote

Per il momento il Comparto emette solo le Classi di Quote denominate "Classiche", indicate come "C", e "Istituzionali", indicate come "I", come descritto più specificamente nella Parte A "Descrizione delle Quote e delle Classi di Quote" del presente Prospetto.

Le Classi di Quote saranno attivate al momento della sottoscrizione in conformità con la procedura di sottoscrizione descritta nella Parte A "Procedura di sottoscrizione, conversione e riscatto".

Il Comparto emette Quote ad accumulazione, indicate come "B", e Quote a distribuzione, indicate come "A", come descritto nella Parte A del presente Prospetto.

Con riferimento alle Quote a distribuzione, il Consiglio di Amministrazione stabilirà il dividendo periodico per quota e il periodo di distribuzione. L'importo della distribuzione periodica non può superare il valore totale del reddito, degli utili, dei dividendi e delle plusvalenze ricevuti dal Comparto nel periodo pertinente e derivanti dalle posizioni di investimento.

Gli investitori di questo Comparto sono autorizzati a convertire le proprie Quote emesse in Quote di un'altra Classe esistente, se disponibile. Tuttavia, il diritto di convertire le Quote è soggetto all'osservanza di qualsiasi condizione (compresi gli importi di sottoscrizione minimi) applicabile alla Classe nella quale viene effettuata la conversione.

6. Investimento minimo iniziale e successivo

Gli importi per l'investimento minimo iniziale e successivo sono riportati nella tabella seguente:

<i>Classe di Quote</i>	<i>Categoria di Quote</i>	<i>Investimento minimo iniziale</i>	<i>Investimento minimo successivo</i>
Classe C	A e B	Nessuno	Nessuno
Classe I	A e B	Nessuno	Nessuno

7. Gestione degli investimenti

La Società di Gestione ha nominato Mediobanca SGR S.p.A, con sede legale in Piazzetta Bossi 1, 20121 Milano, Italia, quale Gestore degli Investimenti per il Comparto, ai sensi di un Accordo di Gestione degli investimenti del 19 marzo 2015 tra la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti. L'Accordo di Gestione degli Investimenti è stato stipulato a tempo indeterminato e può essere disdetto da qualsiasi parte dello stesso con un preavviso scritto non inferiore a tre mesi. La Società di Gestione ha però la facoltà di rescindere tale accordo con effetto immediato ove ciò sia nell'interesse dei detentori di quote.

Il Gestore degli Investimenti è stato istituito il 27 giugno 1996, e la sua attività principale consiste nella consulenza e gestione degli attivi di individui con patrimoni ingenti, clienti istituzionali e fondi pensione. Il 31 dicembre 2018, il suo capitale sociale interamente versato ammontava a EUR 10.330.000.

Il Gestore degli Investimenti è remunerato dalla Società di Gestione attraverso la commissione per la gestione degli investimenti, come meglio descritto nella seguente sezione intitolata "Commissioni".

8. Commissioni

In aggiunta alla commissione di gestione di cui alla Parte A del Prospetto, la Società di Gestione ha diritto a una commissione per la gestione degli investimenti a titolo di compenso per la funzione di gestione degli investimenti. Tale commissione è pagabile a cadenza trimestrale e viene calcolata sulla media degli attivi netti del Comparto per il trimestre pertinente.

Il/I distributore/i sono autorizzati a trattenere un onere di vendita calcolato sul Valore Patrimoniale Netto per Quota del Comparto nel Giorno di Valutazione pertinente.

La commissione per la gestione degli investimenti e l'onere di vendita applicati a ogni Classe di Quote sono riportati nella tabella seguente:

<i>Classe di Quote</i>	<i>Categoria di Quote</i>	<i>Commissione per la gestione degli investimenti</i>	<i>Onere di vendita</i>
Classe C	A e B	1,675% annuo	fino a un massimo del 3%
Classe I	A e B	0,70% annuo	fino a un massimo del 3%

Per quanto riguarda gli investimenti in un OICVM o in altri OIC collegati al Comparto come sopra descritto, le commissioni di gestione totali addebitate al Comparto così come a ogni OICVM o ad altri OIC interessati non devono superare il 3% per le Quote "C" e le Quote "I" del Valore Patrimoniale Netto del Comparto. Nella sua relazione annuale, la Società dovrà indicare la percentuale massima

delle commissioni di gestione nei confronti sia del Comparto stesso sia degli OICVM e/o OIC nei quali intende investire.

9. Sottoscrizioni

Il prezzo di sottoscrizione per Quota del Comparto deve essere uguale al Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote del Comparto nel relativo Giorno di Valutazione, aumentato dell'onere di vendita.

L'elenco delle sottoscrizioni sarà chiuso al più tardi alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

Il pagamento per le sottoscrizioni deve essere effettuato entro cinque Giorni Lavorativi dal calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente.

10. Riscatti

Il prezzo di riscatto per Quota del Comparto è uguale al Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote nel relativo Giorno di Valutazione, diminuito della commissione di uscita, ove applicabile, come descritto nella Parte A del Prospetto.

L'elenco dei riscatti sarà chiuso alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

Il prezzo di riscatto sarà pagato entro cinque Giorni Lavorativi dopo il calcolo del Valore Patrimoniale Netto pertinente.

11. Conversioni

Le Quote del Comparto possono essere convertite in Quote di un altro Comparto in base alla procedura descritta nella Parte A del Prospetto. Non sarà riscossa alcuna commissione di conversione, eccetto come indicato nella Parte A del Prospetto.

L'elenco delle conversioni sarà chiuso alle ore 16.00 del Giorno Lavorativo che precede il relativo Giorno di Valutazione.

12. Valuta di riferimento

La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.

13. Frequenza di calcolo e Giorno di Valutazione

Il Valore Patrimoniale Netto del Comparto sarà determinato, per ogni Classe di Quote, sotto la piena responsabilità del Consiglio di Amministrazione in ogni Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

14. Pubblicazione del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto per ogni Classe di Quote sarà disponibile presso la sede legale della Società e sarà pubblicato sul "*Il Sole 24 Ore*".